

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

CXCVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sul processo verbale:</b>		<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
SCARPA . . . . .	7294	Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-1949. (Secondo provvedimento). (Approvato dal Senato). (335).	7297
PRESIDENTE . . . . .	7294, 7295	PRESIDENTE . . . . .	7297
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	7294	VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	7297
FORA . . . . .	7294	PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i> . . . . .	7297
REALI . . . . .	7294	Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. (352).	7297
AUDISIO . . . . .	7294	PRESIDENTE . . . . .	7312, 7315
MORO ALDO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	7294	SALIZZONI, <i>Relatore</i> . . . . .	7312, 7315, 7316
ROVEDA . . . . .	7295	RODINÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	7313, 7316
LUPIS . . . . .	7295	LA MALFA, <i>Presidente della Commissione finanze e tesoro</i> . . . . .	7315
<b>Congedi:</b>		NEGRI . . . . .	7315, 7317
PRESIDENTE . . . . .	7295	<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>	
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):</b>		Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (247) . . . . .	7318
PRESIDENTE . . . . .	7296	PRESIDENTE . . . . .	7318, 7319, 7320, 7323, 7328, 7332, 7339, 7342, 7343
<b>Disegno di legge (Annunzio di presentazione):</b>		DI VITTORIO, <i>Relatore per la minoranza</i>	7318, 7319, 7324, 7327, 7333, 7338, 7340
PRESIDENTE . . . . .	7296	SULLO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	7318, 7319, 7320, 7323, 7326, 7331, 7339, 7340, 7341, 7342
<b>Disegni e proposta di legge (Trasmissione dal Senato)</b>		GIOVANNINI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	7319, 7323, 7324, 7332, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343
PRESIDENTE . . . . .	7296	CARONITI . . . . .	7319, 7320
<b>Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):</b>		SEMERARO GABRIELE . . . . .	7321, 7323
PRESIDENTE . . . . .	7296	FASSINA . . . . .	7322, 7323
<b>Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):</b>		CASERTA . . . . .	7322
PRESIDENTE . . . . .	7296	ROSELLI . . . . .	7322, 7323
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		NUMEROSO . . . . .	7326
PRESIDENTE . . . . .	7297	MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	7327

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

	PAG
REPOSSI . . . . .	7329
GERMANI . . . . .	7330, 7334, 7336, 7337
CAVALLARI . . . . .	7334, 7337
ROBERTI . . . . .	7335
MORELLI . . . . .	7336
PETRILLI . . . . .	7336
VOCINO . . . . .	7341, 7342
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	7324
PRESIDENTE . . . . .	7324
<b>Sostituzione di deputati:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7324
<b>Verifica di poteri:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7370
<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-1949. (Secondo provvedimento). (335) . . . . .	7370
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. (352) . . . . .	7370
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (247) . . . . .	7370
PRESIDENTE . . . . .	7370
<b>Chiusura della votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7370
<b>Risultati della votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7370
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7371

**La seduta comincia alle 16.**

PARRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

**Sul processo verbale.**

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Ho constatato dalla lettura del resoconto sommario della precedente seduta che il mio voto sull'ordine del giorno Spataro non è stato registrato. Dichiaro pertanto in questa sede che il mio voto è stato « no ».

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Desidero dichiarare che se fossi stato presente alla seduta precedente avrei votato contro l'ordine del giorno Spataro di fiducia al Governo e successivamente in favore dell'ordine del giorno Togliatti.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

FORA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORA. Dichiaro che se fossi stato presente alla votazione della precedente seduta avrei votato contro l'ordine del giorno accettato dal Governo e cioè contro la politica che porta l'Italia all'adesione al Patto Atlantico.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

REALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALI. Non ero presente alla seduta precedente al momento della votazione perché alla fine delle dichiarazioni di voto fui sorpreso da un improvviso malessere e dovetti assentarmi dall'Aula. Dichiaro però che se fossi stato presente avrei votato contro l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. La prego di darmi atto che, essendo stato assente da Roma e non avendo potuto partecipare alla discussione e alla successiva votazione sull'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, non ho potuto neppure inviare il seguente telegramma: « Presidente Camera Deputati - Roma. Impossibilitato giungere in tempo votazione Patto Atlantico prego tener presente mio no all'ordine del giorno presentato onorevole Spataro ». La prego pertanto di voler registrare questo mio voto negativo all'adesione dell'Italia al Patto Atlantico.

PRESIDENTE. Le do atto di questa sua dichiarazione.

MORO ALDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Essendo stato costretto ad allontanarmi dall'Aula per ragioni di famiglia, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato in favore dell'ordine del giorno Spataro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

ROVEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ROVEDA. Dichiaro che se fossi stato presente all'ultima seduta avrei votato contro l'ordine del giorno Spataro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Analoga dichiarazione ha fatto l'onorevole Murgia con un telegramma, in cui dice che, se fosse stato presente il 18 marzo, avrebbe votato a favore dell'ordine del giorno Spataro.

LUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPIS. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, desidero chiarire la portata di alcune mie interruzioni durante il recente discorso del Ministro degli affari esteri, di cui è cenno nel verbale. Come sovente avviene in simili circostanze, per l'ambiente e per il succedersi repentino delle parole e dei concetti, non ho avuto modo di esprimere esattamente il mio pensiero in relazione alle affermazioni del Ministro.

Ho detto e ripeto che è stata una vergogna aver conferito la prima onorificenza della Repubblica a un uomo che per oltre un decennio fu l'agente n. 1 della propaganda e dell'organizzazione fascista negli Stati Uniti, avvelenando la mente e il cuore di milioni di nostri connazionali. È vero, esattamente vero, che il Pope ha premesso agli scritti dell'onorevole Sforza una ritrattazione circa la sua attività fascista: è un dato di fatto incontestabile, e d'altronde, io stesso, a New York, ho potuto esserne testimone diretto. Ma affermai, dimostrai e documentai nella rivista di politica internazionale *Il Mondo*, che pubblicavo e dirigevo a New York, che trattavasi, onorevoli colleghi, di una pura e semplice ritrattazione formale. Il mio « non è vero » dell'altro giorno si riferiva e si riferisce al fatto incontestabile che il signor Generoso Pope era ed è rimasto un accanito fascista, il che non è affatto smentito dalle sue dichiarazioni, ripeto, puramente formali; ma è confermato dagli articoli che firma, dall'intonazione del suo giornale, e dalla sua attività politica, diretta tuttora all'esaltazione del passato regime.

Potrei aggiungere che la ritrattazione del signor Pope fu del resto determinata dal pericolo in cui egli incorreva di finire confinato, così come accadde al suo collega direttore e proprietario dell'*Italia* di San Francisco. A denunciarlo, infatti, al Department of Justice (il ministero americano della giustizia), per l'attività fascista sua e del suo giornale, era stata nel 1941 la Mazzini Society, di cui era segretario l'attuale ambasciatore Tarchiani.

Nessuno di quanti allora eravamo negli Stati Uniti si è sentito mai di rilasciare al signor Pope certificati di buona condotta politica. Tra i molti, a cui pressioni e sollecitazioni non saranno sicuramente mancate, citerò i nomi, certo circondati da grande e sicuro prestigio, del maestro Arturo Toscanini, del professor Gaetano Salvemini e di Don Luigi Sturzo. Nessuno di questi uomini illustri e onorati consentì allora, né ha consentito oggi, al rilascio di salvacondotti a chi tanta responsabilità ha avuto nella propaganda fascista tra gli italiani all'estero.

Al di sopra del piccolo caso che il Ministro degli affari esteri ha voluto evocare in un dibattito di così vasta portata storica, mi permetta, signor Presidente, che io riaffermi la mia indignazione per l'esempio di malcostume e di immoralità politica offerto agli italiani d'America, i quali nel 1940 videro consegnare al signor Pope le insegne di Gran Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro dall'ultimo ambasciatore di Mussolini, ed hanno visto ora consegnargli l'onorificenza della Repubblica dal primo ambasciatore della nuova Italia che si dice democratica ed antifascista. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lupis, io l'ho lasciata parlare, per quanto appena ella ha incominciato mi sia sorto il dubbio che le sue dichiarazioni avrebbero dovuto aver luogo in sede di lettura del processo verbale nella seduta di mercoledì 16 marzo, dato che le dichiarazioni dell'onorevole Ministro degli affari esteri ebbero luogo martedì 15 marzo.

Questo voglio dire per non creare un precedente, che sconvolgerebbe ogni regolarità negli interventi sul processo verbale.

LUPIS. Signor Presidente, domando scusa; credevo di dover parlare sul processo verbale letto oggi.

PRESIDENTE. Non le faccio alcun carico; ho voluto semplicemente constatare e chiarire la cosa.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati: Ambrosini, Bavaro, Bettinotti, Bonino, Bontade Margherita, Borsellino, Cappugi, Cessi, Del Bo, Di Fausto, Lombardi Colini Pia, Migliori, Moro Francesco, Pignatelli, Russo Perez, Sailis e Zerbi.

(Sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

### Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero ». (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (417);

« Devoluzione al fondo per il soccorso invernale della trattenuta operata dalle pubbliche amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti assenti dal servizio ». (423);

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte per borse di perfezionamento e sussidi » (424);

« Concessione di un contributo di lire 100 mila sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione alla Associazione del Sanatorio universitario italiano » (425).

(Così rimane stabilito).

### Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro della pubblica istruzione ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino » (429).

### Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo ». (430) — (*Approvato dalla IV Commissione permanente*);

« Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ». (431) — (*Approvato dalla IV Commissione permanente*);

« Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 501, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ». (432) — (*Approvato dalla IV Commissione permanente*);

« Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento ». (433) — (*Approvato dal Senato*).

Il Presidente del Senato ha inoltre trasmesso il seguente disegno di legge, modificato da quella VI Commissione permanente:

« Sospensione, per l'anno scolastico 1948-1949, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare ». (327-B).

Sarà inviato alla Commissione permanente che già lo ebbe in esame.

Comunico, infine, che è stata trasmessa la seguente proposta di legge di iniziativa dei senatori Salomone ed altri, approvata nella seduta del 16 corrente:

« Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 » (434).

Sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente, in sede normale.

### Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dal deputato TONENGO:

« Riduzione della tariffa dei vini a bassa gradazione » (428);

dal deputato BELLAVISTA:

« Norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società commerciali del Demanio dello Stato e degli enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso » (435).

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e inviate alle Commissioni competenti, in sede normale.

### Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane la VI Commissione permanente (Istruzione) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Tasse e contributi universitari » (*Con modificazioni*) (364);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

« Riorganizzazione dell'Ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », (Triennale di Milano) ». (229-B) — (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)

**Presentazione di disegni di legge.**

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi onoro di presentare i seguenti disegni di legge:

« Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli »;

« Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P. »;

« Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alla Commissione competente, con riserva di decidere se in sede legislativa oppure normale.

**Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-1949. (Secondo provvedimento). (Approvato dal Senato). (335).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

VICENTINI, *Relatore*. Nulla ho da aggiungere a quanto ho scritto nella relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Ringrazio l'onorevole Relatore per la proposta che ha fatto a nome della Commissione di approvare la nota di variazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dei singoli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per il tesoro ».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro ».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro ».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, autorizzato con l'articolo 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto è elevato a lire 54.727.000 ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 ottobre 1948, n. 1256, è elevato a lire 61.560.000».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1948-49, della somma di lire 102.000.000 per il versamento della quota dovuta dall'Italia all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U. N. E. S. C. O.) in dipendenza della adesione italiana alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, approvata con il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1558».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«La sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, è elevata a lire 4.000.000.000».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49, concer-

nente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

## MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo 134-bis. — Spese di liti.

Capitolo 339-bis. — Spese per la fornitura delle carte rappresentative dei valori da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro, ecc.».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«All'elenco 4 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, concernente capitoli per i quali è concessa al Ministero del tesoro, la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è aggiunto il capitolo 339-bis «Spese per fornitura delle carte rappresentative di valori da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza, ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro medesimo per il già indicato esercizio finanziario».

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere netto risultante dalla presente legge, vengono destinate, per l'importo complessivo di lire 12.913.606.765, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento)».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

PRESIDENTE. Non essendovi alcun emendamento, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia ora lettura della tabella A annessa al disegno di legge.

PARRI, *Segretario*, legge:

**TABELLA DI VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1948-49**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 137. — Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato Generale dello Stato . . . . .	L.	125.000.000
Capitolo n. 139. — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze . . . . .	»	350.000
Capitolo n. 181. — Ritenuta sugli stipendi, ecc . . . . .	»	900.000.000
Capitolo n. 315-bis (di nuova istituzione). — Entrate derivanti dalla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.), ecc. ai sensi dei decreti legislativi 21 aprile e 7 maggio 1948, n. 948 e 1032 . . . . .	»	7.230.000.000
Capitolo n. 315-ter (di nuova istituzione). — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione di monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1460, e decreti ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 108006) . . . . .	»	4.898.170
Capitolo n. 356. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di speditività, ecc. . . . .	»	498.000.000
Capitolo n. 366-bis (di nuova istituzione). — Recupero delle provvisori di riscatto della linea ferroviaria Mantova-Cremona (legge 11 luglio 1909, n. 488) . . . . .	»	34.767.690
Capitolo n. 383-bis (di nuova istituzione). — Ricupero delle somme erogate a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse alle obbligazioni fondiari della Cassa di Risparmio della Libia . . . . .	»	20.064.592
	Totale . . . . .	L. 8.813.080.452

b) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 487 (aggiunto). — Ricupero delle somme erogate, ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella B annessa al disegno di legge.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

PARRI, *Segretario*, legge:

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1948-49**

**MINISTERO DEL TESORO**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 26. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. . . . .	L.	2.340.000
Capitolo n. 33. — Dotazione del Presidente della Repubblica . . . . .	»	24.500.000
Capitolo n. 38. — Stipendi, ecc. al personale estraneo alla Amministrazione dello Stato. . . . .	»	3.500.000
Capitolo n. 44. — Premio giornaliero di presenza al personale della Presidenza del Consiglio, ecc . . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 45. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio, ecc . . . . .	»	1.400.000
Capitolo n. 53. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	»	4.000.000
Capitolo n. 54. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	»	12.000.000
Capitolo n. 127-bis (di nuova istituzione). <sup>¶</sup> — Spese per missioni effettuate da estranei per conto dell'Amministrazione . . . . .	»	100.000
Capitolo n. 129. — Premio giornaliero di presenza, ecc . . . . .	»	2.000.000
Capitolo n. 131. — Compensi speciali, ecc . . . . .	»	250.000
Capitolo n. 134. — Spese casuali . . . . .	»	100.000
Capitolo n. 134-bis (di nuova istituzione). — Spese di liti (spesa obbligatoria) . . . . .	»	40.265
Capitolo n. 136. — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali . . . . .	»	700.000
Capitolo n. 151. — Premi per le pellicole cinematografiche, ecc . . . . .	»	7.798.000
Capitolo n. 160-ter (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni costituite per la erogazione di sovvenzioni a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituti teatrali e musicali nonché a favore di manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62) . . . . .	»	500.000
Capitolo n. 189 (modificata la denominazione). — Fitto di locali e lavori di ripristino in occasione della riconsegna dei locali stessi . . . . .	»	1.800.000
Capitolo n. 202-bis (di nuova istituzione). — Indennità di carica al Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità (articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811) . . . . .	»	180.000
Capitolo n. 265-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Commissariato del Governo presso la Regione Siciliana »). — Indennità di rappresentanza per il Commissario . . . . .	»	840.000
Capitolo n. 265-ter (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	160.000
Capitolo n. 265-quater (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	380.000
Capitolo n. 265-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	50.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 265- <i>sexies</i> (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale . . . . .	L.	100.000
Capitolo n. 265- <i>septies</i> (di nuova istituzione). — Sussidi al personale in servizio . . . . .	»	30.000
Capitolo n. 265- <i>octies</i> (di nuova istituzione). — Spese di ufficio . . . . .	»	50.000
Capitolo n. 265- <i>novies</i> (di nuova istituzione). — Spese telegrafiche e telefoniche . . . . .	»	200.000
Capitolo n. 265- <i>decies</i> (di nuova istituzione). — Fitto, illuminazione, riscaldamento, manutenzione e pulizia di locali . . . . .	»	700.000
Capitolo n. 265- <i>undecies</i> (di nuova istituzione). — Spese di impianto e di arredamento degli uffici . . . . .	»	1.050.000
Capitolo n. 277. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc. . . . .	»	38.453.424
Capitolo n. 278. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. agli impiegati ed agenti degli uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc. . . . .	»	31.000.000
Capitolo n. 293. — Compensi per lavoro straordinario a personale della Ragioneria Generale, ecc. . . . .	»	20.000.000
Capitolo n. 294. — Compensi speciali, ecc. al personale, ecc. appartenente alla Ragioneria Generale, ecc. . . . .	»	5.000.000
Capitolo n. 298. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 305. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali, ecc. . . . .	»	52.000.000
Capitolo n. 306. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. agli impiegati ed agenti degli uffici provinciali, ecc. . . . .	»	68.000.000
Capitolo n. 332. — Spese di scorta, assicurazioni, ecc. . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 339 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le Società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali e di tutte le spese di carta e cartoncini, dei cartoni, materiali di legatoria, rilegature, riproduzione e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . .	»	1.006.600.000
Capitolo n. 339- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Spese per fornitura delle carte rappresentative di valori da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispektorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti presso l'Officina carte-valori (spese d'ordine) . . . . .	»	218.400.000
Capitolo n. 342. — Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato delle spese sostenute per la gestione del Magazzino del Provveditorato generale, ecc. . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 358. — Spese per la beneficenza romana . . . . .	»	387.200.000
Capitolo n. 360. — Somme da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale, ecc. . . . .	»	25.000.000
Capitolo n. 360- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese di esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative alle somme da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, per il pagamento a carico dello Stato degli interessi sui mutui concessi alle Provincie per l'esercizio dei prestiti familiari e del compenso dovuto per la gestione del servizio relativo ai prestiti medesimi . . . . .	»	68.000.000
Capitolo n. 373- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Interessi sui certificati di credito emessi dallo Stato per la costituzione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889 e decreto ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 19 del 24 gennaio 1948) . . . . .	»	275.000.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 380-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il riscatto della ferrovia Mantova-Cremona . . . . .	L.	50.767.690
Capitolo n. 381-ter (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni di spese relative ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente, riguardanti il rimborso a favore della Società nazionale « Cogne » delle spese di gestione, interessi attivi e passivi ed imposta di negoziazione del prestito obbligazionario « Cogne di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> serie » . . . . .	»	1.930.775
Capitolo n. 381-quater (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di carte di libera circolazione e di biglietti di servizio rilasciati al personale dell'A. U. S. A. e dell'Amministrazione Aiuti Internazionali. . . . .	»	1.133.900
Capitolo n. 401-bis (di nuova istituzione). — Interessi compresi nelle annualità dovute all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale a titolo di rimborso dei rispettivi crediti verso lo Stato per somme da essi somministrate per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756 (1 <sup>a</sup> delle cinque rate) . . . . .	»	91.078.100
Capitolo n. 418. — Indennità di missione ecc. ai componenti delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano . . . . .	»	4.000.000
Capitolo n. 419-ter (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dei servizi dipendenti dal Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e partigiani. . . . .	»	20.000.000
Capitolo n. 419-quater (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e ai partigiani (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	4.000.000
Capitolo n. 419-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	4.500.000
Capitolo n. 419-sexies (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondere in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e ai partigiani (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	700.000
Capitolo n. 419-septies (di nuova istituzione). — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo addetto al servizio delle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano . . . . .	»	700.000
Capitolo n. 420. — Spese di ufficio e spese di manutenzione dei mobili, ecc. . . . .	»	4.500.000
Capitolo n. 421. — Spese di manutenzione e di adattamento di locali, ecc. . . . .	»	500.000
Capitolo n. 422. — Spese di affitto e riscaldamento dei locali, ecc. . . . .	»	4.000.000
Capitolo n. 423-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e l'incisione di insegne metalliche relative alle ricompense al valore militare, concesse per l'attività partigiana . . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 425-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per la prima elezione del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige »). — Spese per l'arredamento dei seggi e per il trasporto del materiale e degli atti elettorali - Spese telefoniche . . . . .	»	10.600.000
Capitolo n. 425-ter (di nuova istituzione). — Compensi ai componenti dei seggi e spese per il servizio ispettivo. . . . .	»	30.650.000
Capitolo n. 425-quater (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale dei Comuni per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali. . . . .	»	3.000.000
Capitolo n. 425-quinquies (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai componenti dei seggi . . . . .	»	12.000.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 443-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Corte dei conti (servizi metropolitani) » Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti ai fini della compilazione dei rendiconti consuntivi arretrati (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).	L.	12.000.000
Capitolo n. 444-quinquies. — Saldo di impegni, ecc. . . . .	»	900.000
Capitolo 447-bis. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . .	»	1.500.000.000
Capitolo n. 460-octies (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento dei debiti contratti dalle formazioni partigiane ai fini della lotta di liberazione (decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517). . . . .	»	300.000.000
Capitolo n. 465. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc. . . . .	»	80.000.000
Capitolo n. 487. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. . . . .	»	210.000.000
Capitolo n. 488-bis (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto-legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1401, legge 21 ottobre 1940, n. 1460, e decreti ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 108006) . . . . .	»	4.898.170
Capitolo n. 488-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente concernenti spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materie speciali, rilegature e diverse: spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto. . . . .	»	80.000.000
Capitolo n. 525. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali, ecc.	»	498.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>5.194.280.324</u>

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 27. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . .	L.	1.000.000.000
Capitolo n. 132. — Compensi ad estranei, ecc. . . . .	»	100.000
Capitolo n. 146. — Abbonamenti ad Agenzie di informazioni, ecc. . . . .	»	100.000
Capitolo n. 160. — Fondo corrispondente al 12 per cento, ecc. . . . .	»	600.000
Capitolo n. 160-bis. — Quota del 6 per cento, ecc. . . . .	»	150.000
Capitolo n. 192. — Spese per le statistiche, ecc. . . . .	»	1.800.000
Capitolo n. 337. — Restituzione di somme, ecc. . . . .	»	26.453.424
Capitolo n. 353. — Fondo di riserva per le spese imprevedute, ecc. . . . .	»	1.634.000
Capitolo n. 425. — Spese per medici, ecc. . . . .	»	500.000
Capitolo n. 450. — Pensionsi ed assegni di guerra, ecc. . . . .	»	66.000.000
Capitolo n. 462. — Spese per fornitura di tondelli monetari, ecc. . . . .	»	4.800.000
Capitolo n. 493-bis. — Rimborso all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc. . . . .	»	91.078.100
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	<u>1.193.215.524</u>

## MINISTERO DELLE FINANZE

## a) in aumento:

Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc. . . . .	L.	2.000.000
Capitolo n. 20. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze . . . . .	»	14.000.000
Capitolo n. 51. — Razione viveri . . . . .	»	1.000.000.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 62. — Somma da rimborsare al Fondo massa della Guardia di finanza, ecc. per la somministrazione gratuita del vestiario, ecc. . . . .	L.	100.000.000
Capitolo n. 65. — Casermaggio, ecc. . . . .	»	50.000.000
Capitolo n. 202. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ecc. . . . .	»	70.000.000
Capitolo n. 227. — Acquisto eventuale di stabili e terreni . . . . .	»	66.383.000
Capitolo n. 264- <i>quater</i> (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.), in base alla Convenzione 9 agosto 1948, concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 948 e 7 maggio 1948, n. 1032) . . . . .	»	3.360.000.000
Capitolo n. 265- <i>bis</i> (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Accensione di crediti »). — Somma occorrente per l'acquisto di obbligazioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.), in base alla convenzione 9 agosto 1948, concernente la regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile e 7 maggio 1948, nn. 948 e 1032) . . . . .	»	2.000.000.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. 6.662.383.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 249. — Compensi speciali, ecc. . . . .	L.	2.000.000
--	----	-----------

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 12- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Spese per visite medico fiscali al personale giudiziario e a quello civile degli Istituti di prevenzione e di pena nell'interesse del servizio . . . . .	L.	40.000
Capitolo n. 65. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . .	»	1.500.000.000
Capitolo n. 66. — Spese per il vestiario agli agenti di custodia, ecc. . . . .	»	40.000.000
Capitolo n. 67. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . .	»	450.000.000
Capitolo n. 68. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . .	»	40.000.000
Capitolo n. 69. — Servizio delle bonifiche agrarie, ecc. . . . .	»	30.000.000
Capitolo n. 73. — Rimborso ai Comuni delle spese per le carceri mandamentali, ecc. . . . .	»	62.924.000
Capitolo n. 76- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione di spese relative a prestazioni effettuate dal personale di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena durante le elezioni . . . . .	»	25.000.000
Totale degli aumenti . . . . .		L. 2.147.964.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 64. — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, ecc. . . . .	L.	40.000
--	----	--------

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, ecc. . . . .	L.	70.000.000
Capitolo n. 46. — Contributo del Governo italiano a favore della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura . . . . .	»	36.560.000
Capitolo n. 69-bis (di nuova istituzione). — Contributo del Governo italiano all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U. N. E. S. C. O.) . . . . .	»	102.000.000
Capitolo n. 83-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani dal 1861 al 1943 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1592) . . . . .	»	1.200.000
Capitolo n. 84-septies (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per le Commissioni di conciliazione previste dall'articolo 83 del Trattato di pace »). — Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento. Spese di arredamento di locali. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Spese per-acquisto di pubblicazioni e per studi, nonché per la formulazione dei documenti. Spese per gli automezzi . . . . .	»	8.000.000
Capitolo n. 84-octies (di nuova istituzione). — Spese di perizia per testimoni e per gli arbitri neutrali . . . . .	»	2.000.000
Capitolo n. 84-novies (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondere ai funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali (articolo 6 del decreto Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	800.000
Capitolo n. 84-decies (di nuova istituzione). — Compensi per il personale estraneo all'Amministrazione statale . . . . .	»	1.500.000
Capitolo n. 84-undecies (di nuova istituzione). — Spese per missioni all'estero . . . . .	»	1.500.000
Capitolo n. 84-duodecies (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza . . . . .	»	1.000.000
Totale . . . . .	L.	<u>224.560.000</u>

b) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 104 (aggiunto). — Spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione, ecc.

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Capitolo n. 39. — Somme da erogare per il pagamento di indennità e sovvenzioni a titolo di risarcimento di danni di guerra . . . . .	L.	250.000.000
Capitolo n. 42. — Spese per il pagamento delle anticipazioni mensili alle famiglie del personale, ecc. . . . .	»	250.000.000
Capitolo n. 44. — Pagamenti da effettuarsi in Italia per debiti dei Governi dell'Africa Orientale Italiana, ecc. . . . .	»	200.000.000
Capitolo n. 45. — Pagamenti da effettuarsi in Italia, ecc., per debiti del Governo generale della Libia . . . . .	»	50.000.000
Capitolo n. 46-bis (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la liquidazione della gestione del disciolto Corpo di polizia dell'Africa Italiana . . . . .	»	8.000.000
Capitolo n. 47-bis (di nuova istituzione). — Somme da erogare per conto del Governo della Libia a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia concessa alle obbligazioni fondiarie della Cassa di Risparmio della Libia . . . . .	»	20.064.592
Totale . . . . .	L.	<u>778.064.592</u>

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 11. — Indennità per missioni, ecc. . . . .	L.	3.732.000
Capitolo n. 51- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole magistrali governative per la formazione delle maestre del grado preparatorio (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 404) . . . . .	»	950.000
Capitolo n. 85. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad Istituti di educazione . . . . .	»	9.000.000
Capitolo n. 87. — Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 153. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. . . . .	»	3.000.000
Capitolo n. 206- <i>bis</i> — Saldo degli impegni, ecc. . . . .	»	927.982
Capitolo n. 206- <i>ter</i> (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la liquidazione delle indennità di missione al personale recatosi fuori sede per esercitare il diritto di voto durante le elezioni del 18 aprile 1948 . . . .	»	14.593.000
Capitolo 212- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Spese per gli assegni ai direttori, e per le retribuzioni al personale insegnante e non insegnante nonché per il funzionamento in genere dei corsi universitari semestrali per studenti reduci ed assimilati (articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, modificato con decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 56) . . . . .	»	4.000.000
Totale degli aumenti . . . .	L.	<u>56.202.982</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 13. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .	L.	21.130
Capitolo n. 27. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . . .	»	950.000
Totale delle diminuzioni . . . .	L.	<u>971.130</u>

c) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 236 (aggiunto). — Saldo degli impegni, ecc.		
Capitolo n. 239 (aggiunto). — Compensi, indennità, ecc., ai membri delle Commissioni esaminatrici, ecc.		
Capitolo n. 252 (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario, ecc.		
Capitolo n. 257 (aggiunto). — Spese per gli assegni ai direttori, ecc.		
Capitolo n. 262 (aggiunto). — Spese per l'organizzazione, il funzionamento, ecc., della scuola popolare contro l'analfabetismo, ecc.		

## MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Contributo a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (articolo 6, lettera <i>b</i> ) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538) . . . . .	L.	2.000.000
Capitolo n. 75. — Indennità di missione, ecc. . . . .	»	165.000.000
Capitolo n. 100. — Rimborsio ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi, ecc. . . . .	»	386.000.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 101. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . .	L.	3.000.000.000
Capitolo n. 106-bis (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi a spese del periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie . . . . .	»	282.500.000
Capitolo n. 106-ter (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour . . . . .	»	1.500.000
Capitolo n. 111-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per la revisione delle opzioni degli Alto Atesini »). — Retribuzioni al personale avventizio . . . . .	»	7.865.000
Capitolo n. 111-ter (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale avventizio (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	45.000
Capitolo n. 111-quater (di nuova istituzione). — Spese per il personale estraneo all'Amministrazione . . . . .	»	5.720.800
Capitolo n. 111-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . .	»	600.000
Capitolo n. 111-sexies (di nuova istituzione). — Indennità di missione al personale di ruolo e non di ruolo e indennità per sopraluogo ai comuni . . . . .	»	5.000.000
Capitolo n. 111-septies (di nuova istituzione). — Indennità di missione e gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni e sottocommissioni e indennità al personale delle relative segreterie, indennità di trasferta ai testimoni ed ai Commissari prefettizi . . . . .	»	5.800.000
Capitolo n. 111-octies (di nuova istituzione). — Spese di ufficio, cancelleria, stampati, carta, materiale di pulizia, pubblicazioni, illuminazione e riscaldamento . . . . .	»	2.700.000
Capitolo n. 131. — Contributi ad enti, ecc. . . . .	»	100.000.000
Capitolo n. 133. — Istituzione e mantenimento di Centri di raccolta, ecc. . . . .	»	300.000.000
Capitolo n. 136. — Istituzione e mantenimento di case di ricovero, ecc. . . . .	»	3.400.000.000
Capitolo n. 142. — Spese per l'esercizio, ecc., di automezzi per i servizi di assistenza, ecc. . . . .	»	200.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>7.864.730.800</u>

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 65. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . .	L.	100.000.000
Capitolo n. 107. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento . . . . .	»	65.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	<u>165.000.000</u>

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## a) In aumento:

Capitolo n. 16. — Personale, ecc., del Ministero dell'Africa Italiana comandato, ecc., Indennità di missione, ecc. . . . .	L.	40.000.000
Capitolo n. 28 (modificata la denominazione). — Incaricati stabili. Incaricati provvisori ed operai temporanei. Compensi per lavoro straordinario (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . . . .	»	1.500.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 120-bis (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi (articolo 57 del regio decreto 3 maggio 1924, n. 848 e successive modificazioni) . . .	L.	300.000
Capitolo n. 134. — Personale di ruolo e non di ruolo. Premio giornaliero di presenza, ecc. . . . .	»	4.000.000
Capitolo n. 239-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Opere pubbliche già eseguite nel periodo anteriore alla liberazione»). Fondo per la regolazione delle spese relative ad opere pubbliche già eseguite nel periodo anteriore alla liberazione . . . . .	»	8.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>53.800.000</u>

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 10. — Genio civile. Personale di ruolo, ecc. Indennità di missione, ecc. . . . .	L.	45.800.000
Capitolo n. 232. — Acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente acquedotti siciliani. . . . .	»	50.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>95.800.000</u>

## c) Modifiche di denominazione:

- Capitolo n. 41. — Genio civile. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali ad uso degli uffici provinciali e speciali. Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili, di strumenti geodetici e di macchine di ufficio. Spese di illuminazione e di riscaldamento. Imposte e tasse. Onorari per visite mediche fiscali.
- Capitolo n. 121. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione dei piani territoriali di coordinamento, nonché di progetti di opere pubbliche di straordinaria importanza e della direzione ed assistenza dei lavori stessi.

## MINISTERO DEI TRASPORTI

## Modifiche di denominazione:

- Capitolo n. 3. — Personale delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e di enti autonomi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in servizio presso l'Ispettorato stesso. Stipendi ed assegni da rimborsare alle suddette Amministrazioni ed Enti.

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## a) In aumento:

Capitolo n. 47-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni concernenti spese relative agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . .	L.	137.275
Capitolo n. 48-ter (di nuova istituzione). — Spese per le sistemazioni sulle navi mercantili delle strutture previste dall'articolo 6, n. 2, del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, per le navi di cui al secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 . . . . .	»	1.500.000

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 51. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc. . . . .	L.	2.107.000
Capitolo n. 54 ( <i>modificata la denominazione</i> ). — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca marittima e delle industrie accessorie (articolo 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626 e articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 588).	»	30.000.000
<b>Totale . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>33.744.275</b>

**b) Capitoli soppressi:**

- Capitolo n. 57 (*aggiunto*). — Saldo degli impegni, ecc.  
 Capitolo n. 74 (*aggiunto*). — Spese per la sistemazione, ecc.

## MINISTERO DELLA DIFESA

**a) In aumento:**

Capitolo n. 57. — Servizi automobilistici, ecc. . . . .	L.	199.950.000
Capitolo n. 59. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . .	»	59.184.000
Capitolo n. 68. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .	»	100.000
Capitolo n. 116. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .	»	90.000
Capitolo n. 149. — Viveri ed assegni vitto . . . . .	»	540.816.000
Capitolo n. 251. — Contributo dell'Amministrazione dell'Esercito all'ammortamento di mutui, ecc. . . . .		1.042.082
<b>Totale degli aumenti . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>801.182.082</b>

**b) In diminuzione:**

Capitolo n. 54. — Servizi di artiglieria, ecc. . . . .	L.	50.000
Capitolo n. 56. — Servizi del genio, ecc. . . . .	»	1.042.082
Capitolo n. 102. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . .	»	90.000
Capitolo n. 152. — Armi portatili, ecc. . . . .	»	50.000.000
Capitolo n. 153. — Spese di prima vestizione, ecc. . . . .	»	500.000.000
Capitolo n. 154. — Indumenti di volo, ecc. . . . .	»	50.000.000
<b>Totale delle diminuzioni . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>601.182.082</b>

**c) Capitolo soppresso:**

- Capitolo n. 296 (*aggiunto*). — Somme occorrenti per la liquidazione delle spese relative agli esercizi anteriori al 1947-1948, ecc.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**a) In aumento:**

Capitolo n. 3. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . .	L.	3.199.000
Capitolo n. 27. — Contributi ad Enti ed Uffici internazionali, ecc. . . . .	»	1.500.000
Capitolo n. 58. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc. . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 61. — Indennità di missione, ecc. . . . .	»	2.000.000
Capitolo n. 62. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . .	»	1.000.000
Capitolo n. 65. — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . .	»	572.598

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Capitolo n. 75-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello in corso . . . . .	L.	6.000
Capitolo n. 106. — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . .	»	71.000
Capitolo n. 152-ter (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di mobili e di strumenti tecnici per la riproduzione del materiale documentario occorrente per la ricostruzione dell'Ufficio di Commissariato per la reintegra dei tratturi in Foggia . . . . .	»	1.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>10.348.598</u>

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 67. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . .	L.	4.000.000
Capitolo n. 133. — Spese a pagamento di merito, relative ad opere di bonifica, ecc. . . . .	»	1.500.000
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	<u>5.500.000</u>

## c) Capitolo soppresso:

Capitolo n. 195 (aggiunto). — Spese per l'acquisto di mobili e di strumenti tecnici per la riproduzione del materiale documentario, ecc.

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## a) In aumento:

Capitolo n. 39. — Formazione e pubblicazione della carta geologica della Repubblica, ecc. . . . .	L.	1.300
Capitolo n. 54. — Indennità al personale degli Uffici metrici, ecc. . . . .	»	27.000.000
Capitolo n. 75-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese riguardanti esercizi finanziari anteriori a quello in corso . . . . .	»	6.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>33.001.300</u>

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 92. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . .	L.	<u>1.000.000</u>
---	----	------------------

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## a) In aumento:

Capitolo n. 35-bis (di nuova istituzione). — Compensi forfetari dovuti agli incaricati degli Uffici di collocamento comunali previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 . . . . .	L.	<u>120.000.000</u>
--	----	--------------------

## b) In diminuzione:

Capitolo n. 8. — Indennità a membri di Commissioni. . . . .	L.	250.000
Capitolo n. 13. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . .	»	250.000
Capitolo n. 93. — Rimborso ad Enti, ecc., per le prestazioni fatte per conto del Ministero, ecc. . . . .	»	20.000.000
Capitolo n. 95. — Assistenza per l'avviamento e la ripresa del lavoro, ecc. . . . .	»	20.000.000
Capitolo n. 96. — Spese relative al reclutamento, ecc., dei lavoratori italiani destinati all'estero . . . . .	»	150.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	<u>190.500.000</u>

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI  
DI AZIENDE AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1948-49

## AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

## ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi ecc. . . . .	L.	<u>1.285.700.000</u>
---	----	----------------------

## SPESA

*a) In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo, ecc. — Stipendi, ecc. . . . .	L.	30.000.000
Capitolo n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. — Retribuzioni, ecc. . . . .	»	169.250.000
Capitolo n. 3. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato, ecc. . . . .	»	1.900.000
Capitolo n. 11. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . . .	»	350.000
Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei Monopoli, ecc. . . . .	»	10.000.000
Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . .	»	- 50.000
Capitolo n. 30. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. . . . .	»	247.000.000
Capitolo n. 31. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. . . . .	»	430.850.000
Capitolo n. 36. — Restituzione di canoni di rivendite, ecc. . . . .	»	6.500.000
Capitolo n. 38. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. . . . .	»	31.000.000
Capitolo n. 46. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . .	»	900.000
Capitolo n. 53. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . .	»	400.000
Capitolo n. 57. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc. . . . .	»	357.500.000
Totale . . . . .	L.	<u>1.285.700.000</u>

## FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

## ENTRATA.

*a) In aumento:*

Capitolo n. 5. — Quota di multe dovute alla Massa, ecc. . . . .	L.	7.000.000
Capitolo n. 17. — Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella compagnia di correzione, ecc. . . . .	»	3.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>10.000.000</u>

*b) In diminuzione:*

Capitolo n. 11. — Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario, ecc. . . . .	L.	<u>100.000.000</u>
---	----	--------------------

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

## SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 9. — Spese per la fornitura di medicinali, ecc. . . . .	L.	1.500.000
Capitolo n. 17. — Spese per la manutenzione degli edifici di proprietà della Massa . . . . .	»	5.500.000
Capitolo n. 29. — Pagamenti al Ministero della difesa per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di correzione, ecc. . . . .	»	3.000.000
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>10.000.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 23. — Acquisto di effetti vestiario e di equipaggiamento da somministrare gratuitamente, ecc. . . . .	L.	98.000.000
Capitolo n. 25. — Investimenti dei capitali disponibili, ecc. . . . .	»	2.000.000
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	<u>100.000.000</u>

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

## ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. . . . .	L.	<u>2.340.000</u>
--	----	------------------

## SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 30. — Assegni vari nonché per ufficiatura e manutenzione di chiese, ecc. . . . .	L.	<u>2.340.000</u>
--	----	------------------

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella B.

(*È approvata.*)

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. (352).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

SALIZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche osservazioni credo

di dover aggiungere alla relazione scritta giacché ritengo superfluo soffermarmi ad illustrare l'opportunità di questo provvedimento. Rileverò soltanto che la Commissione ha constatato l'esiguità di queste nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, soprattutto in considerazione della circostanza che questi nostri piloti sono obbligati anche a coprirsi dell'assicurazione sulla vita, il cui premio sino ad oggi era tutt'altro che sufficiente.

In considerazione tuttavia che questi adeguamenti sono stati determinati dopo lunghe trattative intercorse tra il Ministero della difesa e il Ministero del tesoro la Commissione ha creduto di approvarli.

Al secondo punto della tabella a), la Commissione finanze e tesoro avrebbe creduto di apportare la seguente modificazione..

PRESIDENTE. Onorevole Salizzoni, si limiti ad osservazioni, per ora, di carattere

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

generale: le osservazioni particolari su articoli o tabelle le faremo in sede propria.

SALIZZONI, *Relatore*. Sta bene, onorevole Presidente. Dirò allora soltanto che la Commissione ha approvato il progetto ministeriale, soffermandosi soltanto sull'articolo 7, relativo al conteggio per la determinazione delle pensioni; e per ragioni di principio non ha creduto di approvare quanto il Ministero aveva deciso ed ha proposto agli onorevoli colleghi di sopprimere questo articolo.

Pertanto noi confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno approvare questo disegno di legge che è atteso con tanta impazienza, e penso che la Camera, nell'accingersi per la prima volta a prendere provvedimenti in seduta plenaria in favore della nostra Aeronautica, voglia cogliere l'occasione per esprimere il suo riconoscimento ai nostri aviatori che in questi anni di ripresa tanto hanno fatto per riportare la nostra Arma all'altezza che aveva in passato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di parlare.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio la Commissione per aver accolto il progetto e il Relatore per l'opera svolta e le parole di piena comprensione per il personale dell'Aeronautica militare con le quali ha voluto raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Onorevole Sottosegretario, ella consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo. Per quanto riguarda l'articolo 7 aderisco alla proposta di soppressione, che è diretta a migliorare, sia pure in misura ridottissima, il trattamento pensionabile del personale dell'Aeronautica militare.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

PARRI, *Segretario*, legge:

«Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle A e B.

Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali, di cui alla lettera b) dei suddetti articoli 1 e 2, sono stabilite nella misura risultante dalle annesse tabelle C e D.»

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«I primi due commi dell'articolo 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono sostituiti dai seguenti:

«Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 4.500.»

Agli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 4.500 fino alla nomina a sottotenente e lire 14.000 da tale nomina fino alla promozione a tenente.»

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di lire 7.500 mensili.

Per aver diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato articolo 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.»

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« L'indennità di volo di cui all'articolo 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di lire 4.200 mensili ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Le indennità di volo di cui all'articolo 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, per gli ufficiali, sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, sono stabilite nelle seguenti misure:

Ufficiali . . . . .	L. 4.200 mensili
Sottufficiali . . . . .	» 3.600 »
Primi avieri . . . . .	» 3.600 »
Avieri scelti . . . . .	» 3.000 »

Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, l'indennità di volo prevista dallo stesso articolo 11 è stabilita nella misura di lire 3.000 mensili ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« La tabella di cui al 1° comma dell'articolo 12 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata, è sostituita dalla seguente:

Durata del volo	Indennità per ogni volo
Per voli di durata inferiore ad una ora . . . . .	L. 400
Per voli di durata da 1 ora a 2 ore . . . . .	» 800
Per voli di durata da 2 ore a 3 ore . . . . .	» 1.200
Per voli di durata da 3 ore a 4 ore . . . . .	» 1.600
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore . . . . .	» 2.000

Il terzo comma dell'articolo 12 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma di lire 4.200 per gli ufficiali o per gli impiegati civili di grado superiore al 12° e di lire 3.600 per i sottufficiali, i graduati e militari di truppa o per gli impiegati civili fino al grado 12° incluso e per i salariati ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 7 del testo ministeriale è stato soppresso dalla Commissione, col consenso del Governo.

Passiamo all'articolo 8, che diventa ora l'articolo 7. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, viene destinata, per l'esercizio 1948-1949, sino all'importo di lire 957 milioni, quota parte dello stanziamento del Capitolo n. 92-bis « Proventi derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) » del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1948-49, di cui al decreto del Ministro del tesoro 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, nè alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, divenuto 8. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

«La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° maggio 1948».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, ne alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Si dia lettura della tabella A).

PARRI, *Segretario*, legge:

MISURA INDENNITA  
DI AERONAVIGAZIONE NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1°) Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	14.000
2°) Da 5 anni fino a 10 anni . . . . .	17.000
Da 10 anni fino a 15 anni . . . . .	20.000
Da 15 anni fino a 20 anni . . . . .	24.000
Da 20 anni fino a 25 anni . . . . .	27.000
Da 25 anni in poi . . . . .	32.000

SALIZZONI, *Relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALIZZONI, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro aveva fatto presente di sostituire al secondo punto della tabella A): « da quindici fino a venti anni lire 24.000 » la formula: « da quindici a venti anni lire 23.000 » per rendere armonici tutti gli scatti degli scaglioni.

Noi vogliamo, però, far presente che, esaminando queste tabelle, effettivamente vediamo questi scaglioni di 14.000, 17.000, 20.000 da cui si passa a 24.000; ma c'è una ragione di questo. Nel periodo dai 15 ai 20 anni di anzianità sono generalmente compresi comandanti di gruppo i quali hanno una maggiore responsabilità. Poi, per lo scaglione successivo, questa armonia non vi sarebbe più perché si passa dai 27 mila ai 32 mila. Noi crediamo quindi si possa approvare questa tabella così com'era stata pro-

posta dal Ministero, essendo essa poi stata così concordata con il Ministero del Tesoro.

PRESIDENTE. Io non ho nessuna di codeste proposte e, a dir la verità, non ho capito esattamente in che cosa consista l'emendamento.

SALIZZONI, *Relatore*. Noi abbiamo ricevuto dalla Commissione finanze e tesoro una comunicazione nel senso che ho letto, la quale dice: « Si comunica che la Commissione finanze e tesoro ha esaminato nella seduta dell'11 marzo, per la parte finanziaria, il disegno di legge n. 352 relativo a nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, e dà in linea di massima parere favorevole purché vengano apportate le seguenti modificazioni ecc. ».

Per questo volevamo fare osservare ciò che abbiamo esposto.

LA MALFA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Non insistiamo nel nostro suggerimento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato il suggerimento della Commissione finanze e tesoro, pongo in votazione la tabella A) così come è stata testé letta.

(È approvata).

Passiamo alla tabella B).  
Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

MISURA DI INDENNITA  
DI PILOTAGGIO NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1°) Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	14.000
2°) Da 5 anni fino a 10 anni . . . . .	16.000
Da 10 anni fino a 15 anni . . . . .	18.000
Da 15 anni fino a 20 anni . . . . .	20.000
Da 20 anni in poi . . . . .	22.000

PRESIDENTE. L'onorevole Negri ha presentato il seguente emendamento.

« Stabilire le nuove indennità nella misura seguente: fino a 5 anni, lire 14.000; da 5 a 10 anni, lire 17.000; da 10 e 15 anni, lire 20.000; da 15 a 20 anni, lire 24.000; da 20 anni in poi, lire 27.000 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NEGRI. Condivido il compiacimento espresso dal Relatore per l'atto di giustizia che si compie oggi, sia pure tardivamente, nei confronti del valoroso personale dell'Ae-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ronautica militare italiana. Il mio emendamento tenderebbe appunto a questo: evitare che, mentre si compie un atto di giustizia, sia pure limitato per esigenze di bilancio, si incorresse nell'errore di porre in atto una sperequazione ingiustificata: cioè un'ingiustizia.

Sta di fatto, onorevoli colleghi, che sia il decreto istitutivo dell'indennità di aeronavigazione per gli ufficiali e dell'indennità pilotaggio per i sottufficiali, sia le successive modificazioni a titolo di aggiornamento, prevedevano misure uguali per la prima e la seconda indennità.

Questo per una ragione molto semplice. Perfettamente d'accordo che diversa indubbiamente è la responsabilità dell'ufficiale capo equipaggio nei confronti dei suoi dipendenti, ma questa differenza di responsabilità e di funzione di comando è già computata attraverso un diverso stato giuridico ed un diverso trattamento economico che differenziano nettamente l'ufficiale ed il sottufficiale. Invece le indennità di volo e di aeronavigazione, così come del resto è detto chiaramente nelle relazioni del Ministro e della V Commissione, tendono a coprire il rischio di volo e a compensare l'usura che l'organismo umano subisce per effetto del volo specie se protratto per un notevole numero di anni. Non vi è dunque motivo che, ferme restando le diversificazioni di trattamento economico e giuridico tra ufficiali e sottufficiali, questo rischio di volo e questa usura umana sia considerata diversa per gli ufficiali e i sottufficiali. Essa è identica in tutti i casi.

Dal momento che le norme giuridiche esistenti già prevedevano questa eguaglianza, vuole essere proprio il Governo democratico repubblicano a creare una sperequazione che non trova giustificazione in argomenti né giuridici, né di fatto o tecnici? Ritengo di no.

È per questi motivi che, nel proporre ai colleghi il mio emendamento, io insisto perché si veda in esso la possibilità di stabilire un criterio di giustizia, e prego l'onorevole Sottosegretario e il Relatore di prendere in considerazione la mia proposta.

Devo osservare, d'altra parte, che pur trattandosi di una variazione sostanziale al principio informatore dell'indennità di volo, nelle due relazioni non se ne fa alcun cenno. Né nella relazione del Ministro né in quella della Commissione vi è una sola parola che giustifichi questa sperequazione che io faccio rilevare e per la quale, ripeto, non mi sembra vi sia giustificazione di sorta. (*Approva-*

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell'onorevole Negri.

SALIZZONI, *Relatore*. Come abbiamo fatto presente nella relazione, e il sottoscritto lo ha poco fa ancora ricordato, queste tabelle sono state esaminate attentamente in relazione alle giustificate proposte di modifica. Tuttavia, di fronte alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione per le quali bisogna tener conto che vi è già una somma bloccata, e di fronte altresì al fatto che l'accordo per la compilazione di queste tabelle è stato faticosamente raggiunto fra il Ministero della difesa e quello del tesoro; la Commissione non ha ritenuto di insistere per alcuna modifica.

Se dovessimo accettare l'emendamento Negri dovremmo rimandare l'approvazione della legge, ritardando così i benefici che tutti gli aviatori aspettano. Confidiamo invece che il Ministero della difesa possa presto tornare sull'argomento e che le giuste aspirazioni fatte presenti dall'onorevole Negri possano essere soddisfatte entro un breve periodo di tempo. Pertanto la Commissione, preoccupata di ritardare l'approvazione della presente legge, deve respingere l'emendamento Negri.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di esprimere il suo parere.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco a quanto esposto dall'onorevole Relatore a proposito dell'emendamento Negri sebbene l'emendamento trovi giustificazione nelle apprezzabili ragioni dallo stesso onorevole Negri messe in rilievo. Rilevo soltanto come sia perfettamente giusto che la differenziazione esistente nel trattamento economico fra i diversi gradi si ripercuota sulle indennità speciali, che concorrono a formare il trattamento economico stesso.

Comunque, questo progetto di legge è stato presentato appunto per venire incontro alle esigenze dei piloti e del personale dell'aeronautica militare dopo lunghissime trattative col tesoro, che ha fatto più volte presenti le difficoltà di bilancio.

Quindi, le tabelle, che non sono certamente sufficienti ad alleviare o a compensare i rischi che il personale della aeronautica militare corre giorno per giorno, devono essere contenute in una cifra necessariamente ristretta. Qualsiasi variazione comporterebbe, d'altra parte, un danno notevolissimo per il personale dell'aeronautica attualmente in ser-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

vizio, dato che il progetto dovrebbe essere rinviato per nuovo esame agli uffici e dovrebbero iniziarsi nuove trattative con il tesoro, il che allontanerebbe di molto la realizzazione della aspettativa del personale stesso.

Chiedo pertanto all'onorevole Negri di rinunciare al proprio emendamento dando assicurazione che da parte del Ministero non si mancherà di studiare la possibilità di venire incontro alle esigenze che egli in questo momento ha manifestato.

NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Non ritengo di poter aderire alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario.

I motivi di ordine finanziario sono validi sino ad un certo punto. Credo che la differenza comporterebbe, a mio calcolo (calcolo sommario), una cifra di 120, 130 milioni. Si sono trovati 960 milioni per la revisione sostanziale di tutte le indennità. Si potrebbero, senza eccessiva perdita di tempo, trovare anche i pochi milioni occorrenti per questa perequazione. D'altra parte è già stabilita una data retroattiva per la loro decorrenza. Quindi si tratterebbe di ritardare, al più, di un mese la liquidazione materiale delle indennità. Io ritengo che con un po' di buona volontà si riuscirebbe. È vero che abbiamo bisogno di fare delle leggi in fretta, ma abbiamo soprattutto bisogno di fare delle leggi buone e non è certo legge buona quella che crea nuove ed ingiustificate disuguaglianze sociali.

Gli argomenti per la differenziazione di alcune indennità sono assolutamente inconsistenti. Nella fattispecie il rischio è uguale ed uguale è l'usura fisica e quindi uguale dev'essere l'indennità compensativa. La differenza fra ufficiali e sottufficiali è già stabilita dalla diversità dello stato giuridico, dalla diversità delle possibilità di carriera e dalla diversità del trattamento economico base, cioè stipendio, fra le due categorie.

Per queste ragioni, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Negri, del quale ho dato precedentemente lettura, non accettato né dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella B) nel testo del Governo, accettato dalla Commissione.

TABELLA B)

MISURA INDENNITÀ  
DI PILOTAGGIO NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1 <sup>o</sup> ) Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	14.000
2 <sup>o</sup> ) Da 5 anni fino a 10 anni . . . . .	16.000
Da 10 anni fino a 15 anni . . . . .	18.000
Da 15 anni fino a 20 anni . . . . .	20.000
Da 20 anni in poi . . . . .	22.000

(È approvata)

Passiamo alla tabella C). Se ne dia lettura.

PARRI, Segretario, legge:

TABELLA C)

## MISURA INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità . . . . .	8.000
Alta quota . . . . .	8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità . . . . .	4.800

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla tabella D). Se ne dia lettura.

PARRI, Segretario, legge:

TABELLA D)

MISURA INDENNITÀ  
DI PILOTAGGIO PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità . . . . .	8.000
Alta quota . . . . .	8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità . . . . .	4.800

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione:

(È approvata).

Il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Seguito della discussione del disegno di legge:  
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima seduta in cui fu discusso questo disegno di legge, la Camera passò alla discussione degli articoli.

Gli emendamenti presentati dall'onorevole Di Vittorio e quelli dell'onorevole Cappugi, che costituiscono veri e propri controprogetti di legge rispetto a quello della Commissione, devono considerarsi preclusi in seguito al non accoglimento degli ordini del giorno, che contenevano in linea di massima le ragioni degli emendamenti stessi, e in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno Sullo, che ha fissato in modo tassativo la cifra globale della spesa. Si possono considerare quindi preclusi i due emendamenti dell'onorevole Di Vittorio e dell'onorevole Cappugi all'articolo 1.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Io non credo che sia precluso il mio emendamento, perché l'ordine del giorno che ho svolto nella seduta precedente proponeva l'accoglimento della proposta della famosa Commissione mista parlamentare, la quale comportava una spesa complessiva di circa cento miliardi. L'emendamento che propongo ora comporta una spesa complessiva di ottanta miliardi. Può darsi benissimo che la Camera non abbia creduto opportuno di accogliere la proposta comportante una spesa di cento miliardi e che invece creda di poter accogliere la spesa minore di ottanta miliardi.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, mi permetto farle osservare che io mi sono riferito a due dati di fatto; l'uno, che furono respinti l'ordine del giorno suo e quello dell'onorevole Cappugi, e principalmente, l'altro che fu approvato l'ordine del giorno Sullo. Ora, con l'ordine del giorno Sullo, la Camera innanzitutto « prende atto delle comunicazioni impegnative del Governo in merito all'invito di considerare sin da ora l'opportunità di concedere ulteriori miglioramenti ai dipendenti statali a partire dal 1° luglio 1949 », in secondo luogo « delibera che sia tenuto fermo il principio che nel corrente esercizio finanziario si provveda ai miglioramenti agli

statali intorno al limite, indicato dalla relazione ministeriale, del gettito al 30 giugno dei nuovi tributi imposti per il fine suddetto, così da rispettare l'articolo 81 della Costituzione e da evitare ogni inflazione ». Con questo evidentemente si è tenuta ferma una misura, la quale potrebbe comportare eventualmente solo una diversa distribuzione interna, ma mai il superamento del limite che essa pone. Ecco perché, onorevole Di Vittorio, ho detto che, proponendo ella nuove tabelle che portano avanti questo limite massimo, io le devo considerare precluse.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Siccome l'ordine del giorno Sullo si esprime in termini alquanto elastici, io credo di poter insistere. Si dice nell'ordine del giorno Sullo: « intorno al limite ». Il limite non è stato determinato. Allora io potrei anche considerare che quello di 80 miliardi entri nel limite o giri attorno a questo limite... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, ella dà un'interpretazione sottile, però evidentemente tutto il contesto, con il riferimento al gettito dei nuovi tributi al 30 giugno e all'articolo 81, mi pare che sia abbastanza preciso.

Ciò nonostante, se ella insiste, io posso interpellare la Camera. Ma mi pare che la posizione sia assolutamente chiara, onorevole Di Vittorio.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Non è possibile interpellare la Camera, perché non vi è alcun dubbio che « l'intorno » non possa indicare che una oscillazione di mezzo miliardo o di un miliardo. Tengo a far presente, che noi, in Commissione, abbiamo stabilito circa 4 miliardi di altri ulteriori oneri per la finanza statale, che non erano previsti dal progetto ministeriale. Quindi, « l'intorno » di cui si parla nell'ordine del giorno, è superato largamente dagli oneri derivanti dalla tredicesima mensilità e dal lavoro straordinario, che comportano appunto un'ulteriore spesa di circa 4 miliardi. In Commissione adunque ci siamo già permessi, diremo, il lusso di andare oltre la cifra stessa proposta dal progetto ministeriale.

Perciò, ogni appello alla Camera non avrebbe senso, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Relatore, e faccio osservare all'onorevole Di Vittorio che non solo fu respinto il progetto della Commissione mista, ma io dichiarai anche, nel mio discorso alla Camera, che non si poteva accettare neppure il secondo progetto dell'onorevole Di Vittorio, che pure diminuiva l'onere finanziario del primo progetto. Quindi, il Governo ha già fatto una dichiarazione al riguardo e la Camera, votando l'ordine del giorno Sullo, ha dimostrato di condividere il nostro pensiero.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, io non so se valga il suo ragionamento a togliere forza a tutte queste argomentazioni di preclusione; ma io le dico in verità che, guardando alla sostanza più che alla forma, la preclusione mi pare esista nel fatto.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto al suo giudizio.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Onorevole Ministro; ella accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Accetto.

CARONITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONITI. Riterrei che l'articolo aggiuntivo da me proposto dovrebbe essere trattato prima della discussione degli altri articoli, perché modifica sostanzialmente il contenuto di essi, si tratta di una proposta, molto limitata, che potrebbe rientrare nei termini posti dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Caroniti, Bontade Margherita, Bagnera, Petrucci e Cecconi è il seguente:

« Per i gradi dal I al X del personale civile e militare, dei magistrati e degli insegnanti restano soppressi gli emolumenti: caro-vita, caro-pane, presenza, indennità speciali.

« Saranno invece moltiplicati per il parametro quaranta rispetto alle basi del 1938 lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'aggiunta di famiglia, quando esiste ».

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Devo ricordare al signor Presidente che, quando venne votato il mio ordine del giorno, l'onorevole Caroniti si alzò e disse press'a poco questo: « Poiché l'approvazione dell'ordine del giorno Sullo suonerebbe preclusione all'emendamento aggiuntivo da me presentato, io voterò contro ».

Poiché il mio ordine del giorno è stato approvato e l'onorevole Caroniti ha inteso dare alla sua dichiarazione di voto un preciso carattere di preclusione, come risulta dal resoconto stenografico, devo ricordare al signor Presidente che, per dichiarazione dello stesso onorevole Caroniti, è precluso il suo articolo aggiuntivo.

CARONITI. È stata una dichiarazione dubitativa. Temevo che potesse essere interpretata in quel senso: quindi, volevo premunirmi da un voto che poteva compromettermi.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Noi consideriamo precluso l'emendamento, anche per un motivo sostanziale. L'onere sarebbe almeno di una diecina di miliardi, oltre quello previsto dal progetto ministeriale. Anche per questa ragione, vi è preclusione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Giovannini ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non può accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Caroniti, non solo per le ragioni esposte dal Relatore, ma, anche perché esso sconvolgerebbe tutto il sistema delle retribuzioni, in quanto imporrebbe una riforma di carattere radicale degli emolumenti agli statali.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Giovannini fa presente che l'emendamento proposto non è pertinente alla natura del provvedimento in discussione, perché si estende ad una riforma vera e propria dei servizi.

Col suo articolo aggiuntivo ella, onorevole Caroniti, cambia l'impostazione dei vari elementi della retribuzione. Insiste?

CARONITI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Caroniti. Vi è una menzione di preclusione, che io, sulla base delle dichiarazioni dell'onorevole Relatore di maggioranza, devo ritenere consistente, considerando l'aumento dell'onere, che l'eventuale approvazione dell'emendamento porterebbe.

Ciò nonostante, per rispettare anche in questo caso la libertà di giudizio che la Camera deve avere in merito, posso anche porre in votazione l'articolo, non senza far notare all'onorevole Caroniti che il suo articolo aggiuntivo consta di due parti del tutto distinte, e tali da imporre una discussione piuttosto complessa; perché, ripeto, si porta in causa anche la questione di una diversa impostazione dei vari elementi della retribuzione complessiva. Devo insistere perché, ella, riflettendo su questo, convenga che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

non è proprio questa la sede per sollevare una questione di tanta complessità.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Se si entra nel merito, io invito l'onorevole Caroniti a tenere presente che, se per assurdo venisse approvato l'emendamento, si giungerebbe a questa situazione: che dal grado I al grado X si stabilirebbe un trattamento, da un punto di vista sistematico, diverso dal trattamento dei gradi dall'XI in giù, il che evidentemente neppure l'onorevole Caroniti può desiderare.

D'altra parte, egli sa che lo spirito del suo emendamento non è affatto lontano dalla tesi affermata dalla Commissione alla unanimità: che cioè bisogna andare verso una semplificazione degli stipendi, verso una unificazione delle indennità. E questo sarà certamente oggetto delle cure e del Governo e del Parlamento nei prossimi mesi.

Anche per questa ragione di merito, dunque, indipendentemente da ogni preclusione, invito l'onorevole Caroniti a prendere atto che la sostanza del suo emendamento sarà tenuta in considerazione in futuro; oggi non è però possibile discuterne.

PRESIDENTE. Onorevole Caroniti, la sua dichiarazione di voto è stata testualmente la seguente: « Dichiaro di votare contro la seconda parte dell'ordine del giorno Sullo, perché vedrei preclusa... »; il « vedrei » non è dubitativo ma condizionale; cioè lei intendeva dire: « se io votassi a favore, vedrei preclusa l'approvazione ». Non trovo quindi perfetta coerenza nel suo atteggiamento di oggi con quello durante la discussione generale.

CARONITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONITI. Se l'onorevole Ministro conferma quanto già detto dall'onorevole Relatore, e crede che il mio articolo aggiuntivo sarà accettato come raccomandazione per il prossimo esame relativo agli aumenti da concedere a partire dal 1° luglio 1949, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento.

GIOVANNINI, *Ministro se za portafoglio*. Mi associo alla dichiarazione del Relatore.

PRESIDENTE. Allora si intende che ella, onorevole Caroniti, abbia ritirato l'articolo aggiuntivo. Si dia lettura dell'articolo 1.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Le tabelle degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per

i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, allegato al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.  
PARRI, *Segretario*, legge:

« Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità compresa quella del 1948; non hanno effetto invece sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorché utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale prodotto in base ai rispettivi ordinamenti speciali ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.  
PARRI, *Segretario*, legge:

« L'importo dell'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassicurabili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di caro-vita o della aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbibili con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1296, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato da lire 200.000 a lire 250.000 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono abrogate ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive porzioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura  
PARRI, *Segretario*, legge:

« I miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778:

a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato delle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;

f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica purché raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Semeraro Gabriele ha presentato il seguente emendamento.

« Alla lettera a) *sopprimere le parole*: dei ricevitori postelegrafonici, *ed aggiungere, dopo la parola*: prestazioni, *le parole*: e delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 »

Ha facoltà di svolgerlo.

SEMERARO GABRIELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento alla lettera a) dell'articolo 7 ha semplicemente lo scopo di chiarirne la dizione. Infatti, dove si legge « dei ricevitori postelegrafonici » non si comprendono le classi speciali dell'Amministrazione postelegrafonica, quali sono i ricevitori postali, i fattorini, ecc. Perciò, propongo, senza che ne derivi alcun onere, semplicemente a scopo di chiarificazione, che vengano eliminate le parole « dei ri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

cevitore postelegrafonici», e invece si dica: « dei ricevitori del lotto, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, e delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 », perché in questa legge sono comprese dettagliatamente le varie classi specializzate dell'Amministrazione postelegrafonica.

Siccome non vi è un onere per lo Stato, sono certo che il Governo e la Commissione accoglieranno il mio emendamento e gli onorevoli colleghi della Camera lo approveranno.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti degli onorevoli Clerici e Fassina, del seguente tenore:

« Alla lettera b), alle parole: degli ufficiali giudiziari, aggiungere le parole: e dei loro commessi autorizzati ».

« Dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) dei vigili del fuoco ».

L'onorevole Fassina ha facoltà di svolgerli.

FASSINA. I commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono impiegati privati degli uffici giudiziari stessi, ma al pari di essi pubblici ufficiali, con tutte le relative responsabilità in quanto la loro firma fa prova sino a querela di falso e quindi sono penalmente puniti in caso di falso con le pene gravissime previste per i pubblici ufficiali.

D'altronde compiono gli stessi atti come gli ufficiali giudiziari e in pratica, mentre gli ufficiali giudiziari, di solito, specie nelle grandi sedi, restano negli uffici, tocca ai commessi recarsi in giro a compiere gli atti.

Non possono esercitare il loro ufficio se non vengono nominati con decreto del Presidente del tribunale.

Sono impiegati privati retribuiti con somma irrisoria (circa 800 lire al mese) dagli ufficiali giudiziari; per il resto, sino a lire 18.000 mensili sono a carico dello Stato e per loro figura un apposito articolo del bilancio del Ministero della grazia e giustizia.

È evidente quindi che il trattamento deve essere uguale. Per tali motivi ritengo che sia da accogliere l'emendamento proposto.

Vi è poi l'altro emendamento così formulato:

« Dopo la lettera f), aggiungere la seguente: g) dei vigili del fuoco ».

Anche qui mi pare che sia un necessario completamento, perché i Vigili del fuoco

non hanno una figura giuridica ben definita: gli ufficiali sono statali, mentre i vigili del fuoco propriamente detti in parte dipendono dagli enti locali, pur essendo a carico del Ministero dell'interno; mi pare indispensabile estendere questi miglioramenti anche ai vigili del fuoco.

PRESIDENTE. L'onorevole Caserta ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera f) sostituire: purché, con: ancorché ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CASERTA. La dizione dell'articolo 7, alla lettera f), capovolge infatti l'orientamento di tutti i precedenti decreti che hanno stabilito provvidenze in favore degli impiegati statali. Mentre in questi i benefici economici erano applicati ai militari di leva ed estesi poi ai raffermati, colla norma proposta si vorrebbe capovolgere il principio, in quanto che i benefici sarebbero estesi esclusivamente ai militari dell'esercito raffermati e si lascerebbero fuori quelli di leva. Mi pare inoltre che si commetta una ingiustizia palese nei confronti di coloro che compiono il loro servizio di leva e che dovrebbero essere equiparati agli impiegati dello Stato.

Il mio emendamento mi sembra giusto, e confido nel suo accoglimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Roselli, ha presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma, dopo le parole: al personale, aggiungere: degli Uffici del lavoro, non inquadrato ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, a quello ».

Ha facoltà di svolgerlo.

ROSELLI. Il mio emendamento chiede l'aumento automatico per quel personale, non ancora inquadrato, del Ministero del lavoro, assunto per contratti quinquennali ed in attesa di inquadramento.

Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Sullo, che, nella sua relazione dice che è stata eliminata la menzione del personale degli Uffici del lavoro dipendenti dal Ministero del lavoro perché già compresi nella gerarchia statale; però vorrei che si assicurasse esplicitamente a quei 700 circa funzionari che attendono prossimamente un formale inquadramento, la automatica estensione di tali benefici.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore per la maggioranza. Ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

**SULLO, Relatore per la maggioranza.** Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Semeraro, come ha detto lo stesso presentatore, esso dovrebbe essere solo di chiarificazione, perché non comporta altro onere finanziario e già il disegno di legge ministeriale prevedeva la disposizione richiesta, sia pure in altra forma.

Pertanto la Commissione, affinché l'onorevole Semeraro non abbia l'impressione che noi vogliamo rigettare la sostanza della richiesta non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento stesso: prega soltanto di inserirlo dopo i «ricevitori del lotto», e ciò per coordinamento logico e formale.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Clerici, per l'estensione ai commessi autorizzati, la preoccupazione di includere la dizione « commessi autorizzati » in questa legge deriva dal desiderio ovvio di evitare che si possa credere che i commessi autorizzati appartengano al personale statale propriamente detto. Non è opportuno infatti inserire la dizione « commessi autorizzati » in un disegno di legge che riguarda gli statali espressamente, perché ciò potrebbe far pensare appunto che si è giunti ad una stanziazione del personale stesso. D'altra parte, il contenuto della richiesta degli onorevoli Clerici e Fassina è legittimo: pertanto la Commissione sarebbe del parere che si potrebbe tornare alla formula del decreto legislativo n. 778 del 5 agosto 1947, nel quale si stabilì che gli aumenti andavano concessi anche ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui in precedenti occasioni fossero stati concessi i miglioramenti economici.

Sicché, se l'onorevole Presidente permette, noi formuleremo un'aggiunta all'articolo del seguente tenore:

« nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali a cui in precedenti occasioni siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti in favore del personale statale ».

**PRESIDENTE.** Questa proposta di emendamento assorbirebbe i due emendamenti Clerici e Fassina?

**SULLO, Relatore per la maggioranza.** No, questa aggiunta riguarda unicamente i commessi autorizzati.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, ritengo superfluo l'emendamento, in quanto si tratta di un Corpo autonomo. Quindi, sia che i vigili si considerino alle dipendenze di enti locali, sia di enti parastatali, essi vengono

a cadere sotto le disposizioni degli articoli 8 e 9 che riguardano, appunto, gli enti locali e gli enti parastatali.

Perciò anche l'emendamento che concerne i vigili del fuoco sarebbe nella sostanza accolto, sia pure entro i limiti indicati.

Intendiamo accogliere anche l'emendamento Caserta onde dare la possibilità che questi aumenti siano estesi anche al personale militare di leva.

L'emendamento Roselli è accolto nella sostanza; però devo far presente all'onorevole Roselli che è inutile l'accoglimento della lettera dell'emendamento perché, alla lettera e) gli aumenti sono estesi al personale impiegatizio non di ruolo anche a contratto.

Se è sufficiente per l'onorevole Roselli questa dichiarazione lo pregherei di ritirare l'emendamento, in quanto accolto dalla Commissione nell'essenza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti proposti.

**GIOVANNINI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore per la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Semeraro Gabriele, ella ha inteso che il suo emendamento è accolto, salvo la sua collocazione e la sua formulazione definitiva.

**SEMERARO GABRIELE.** Sono soddisfatto, onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fassina insiste sui suoi emendamenti?

**FASSINA.** Sono soddisfatto, in quanto sono accolti nella sostanza.

Per quanto riguarda la forma, siccome i vigili del fuoco potrebbero rientrare tra i dipendenti dagli enti previsti negli articoli 8 e 9, non vorrei che si dicesse che gli stanziamenti non consentono l'estensione dei miglioramenti economici.

Sappiamo che in questo caso c'è una possibilità di autofinanziamento, perché basterebbe elevare l'aliquota che le compagnie di assicurazione contro gli incendi devono versare al Corpo dei vigili del fuoco — portandola dal 2 per cento al 4-5 per cento — perché senz'altro ci sia la possibilità di applicare tutti gli aumenti al personale del Corpo stesso.

**PRESIDENTE.** L'emendamento dell'onorevole Caserta è stato accolto.

L'onorevole Roselli insiste nel suo emendamento?

**ROSELLI.** Accetto le dichiarazioni esplicite dell'onorevole Relatore e del Governo e ritiro il mio emendamento.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se accoglie le considerazioni fatte dal Relatore per la maggioranza, che cioè i dipendenti degli uffici del lavoro non di ruolo, i commessi autorizzati e i vigili del fuoco hanno indubbiamente diritto a fruire degli stessi miglioramenti.

Una tale dichiarazione del Ministro renderebbe superflua ogni insistenza in merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di rispondere alla domanda dell'onorevole Di Vittorio.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Mi pareva di aver già risposto, quando ho dichiarato che accettavo le conclusioni del Relatore e della Commissione. Comunque, confermo che mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7:

« I miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati, con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 »:

(È approvato).

L'alinea a) risulta, in seguito agli emendamenti accolti dalla Commissione, del seguente tenore:

« a) dei ricevitori del lotto e delle categorie del personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ai seguenti alinea:

« b) degli ufficiali giudiziari;

c) del personale aggregato delle carceri;

d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia

e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1 ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo all'alinea f). Avverto che con l'accoglimento dell'emendamento Caserta da parte della Commissione e del Governo, esso diventa del seguente tenore:

« f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica, ancorché rafforzati o vincolati a ferma speciale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo ».

A questa formulazione va, come i colleghi sanno, aggiunta la seguente altra:

« nonché ad altri personali non classificati fra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti in favore del personale statale », che è stata proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.

Pongo pertanto in votazione il comma con questa aggiunta.

(È approvato).

#### Presentazione di un disegno di legge.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*.  
Mi onoro presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

« Completamento del tronco ferroviario Andri-Barletta, della ferrovia Bari-Barletta ».

PRESIDENTE. Do atto al Ministro dei trasporti della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione competente, con riserva di decidere se in sede legislativa o normale.

#### Sostituzione di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione dell'onorevole Luigi De Filpo, deputato nella lista del Fronte democratico popolare per la circoscrizione di Potenza (XXVI) le cui dimissioni sono state dalla Camera ac-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

cettate il 10 marzo scorso, la Giunta delle elezioni, nella sua riunione odierna, ha deliberato di proporre la proclamazione a deputato dell'onorevole Francesco Cerabona, primo dei non eletti nella lista medesima.

Analogamente, la Giunta ha provveduto alla sostituzione dell'onorevole Michele Valenti, recentemente deceduto, proponendo la proclamazione dell'onorevole Attilio Bartole, primo dei non eletti nella lista della Democrazia cristiana per la circoscrizione di Parma (XIII), cui l'estinto apparteneva.

Pongo in votazione queste proposte.

(Sono approvate).

Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami nei riguardi dei nuovi proclamati.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:  
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (247).**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura:

PARRI, *Segretario*, legge:

« Le misure degli stipendi dei Segretari provinciali e dei Segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguare degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei comuni e delle provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di concerto con quelli per le finanze ed il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento dell'onorevole Di Vittorio è da considerarsi assorbito dal testo della Commissione:

« Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« A favore dei comuni e delle provincie che deliberino l'aumento di cui agli articoli precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa ragguagliata ad anno, derivante dall'applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli su indicati è compresa

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali, con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimeposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi su i tributi locali, nella misura massima attualmente consentita ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Numeroso ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« L'articolo 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è abrogato ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NUMEROSO. Per giustificare l'emendamento da me proposto io devo ricordare che il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, stabilì delle nuove norme circa la concessione dei compensi per lavoro straordinario a favore dei dipendenti statali. Con detto decreto venne determinato che il massimo delle ore di lavoro straordinario non poteva superare le ore 60 mensili per gli impiegati e le ore 75 per il personale subalterno; vennero inoltre stabilite le modalità per la determinazione dei compensi.

A queste norme di carattere generale vennero aggiunte maggiori agevolazioni per determinati casi e speciali situazioni; così col comma 3 dell'articolo 2 fu stabilito che, in caso di accertate maggiori esigenze di servizio, possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo prestazioni straordinarie eccedenti il numero massimo mensile di 60 e di 75 ore; col 9° comma dello stesso articolo 2 venne stabilito che ai funzionari di grado superiore al 7° possono essere attribuiti compensi in misura forfetaria sempre ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore mensili e con l'articolo 6 venne infine sancito che in casi assolutamente eccezionali e relativi a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti innanzi accennati.

Con successivo decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531 vennero estesi ai segretari provinciali e comunali e al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le norme relative ai compensi dovuti agli statali per lavoro straordinario.

Ma con l'articolo 3, di cui ho proposto l'abrogazione, non vennero estese ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali le maggiori e speciali provvidenze stabilite in determinate circostanze per i dipendenti delle Amministrazioni statali.

Ciò mi sembra in contrasto con i principi della logica e della giustizia: della logica, perché le circostanze straordinarie e di carattere particolare che si possono verificare e si verificano presso le Amministrazioni statali e che giustificano le speciali e maggiori concessioni per lavoro straordinario possono verificarsi e si verificano anche presso le amministrazioni pubbliche locali; della giustizia, perché a parità di lavoro e di situazioni di servizio deve corrispondere eguaglianza di trattamento economico.

La questione che intendo risolvere non è solo di carattere economico, ma anche di carattere morale, perché mira a dare eguaglianza di trattamento ai dipendenti degli enti locali in confronto dei dipendenti dello Stato.

Per queste ragioni mi auguro che la Camera voglia accettare il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Numeroso.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Gli argomenti dell'onorevole Numeroso hanno il pro e il contro. Il pro è stato esposto da lui; il contro sta nel fatto che queste limitazioni si fondano sulla circostanza che, mentre per i dipendenti statali vi è normalmente l'autorizzazione del Ministero del tesoro, per i dipendenti degli enti locali bisognerebbe stabilire l'autorità che deve permettere le eccezioni della entità del lavoro straordinario.

Comunque, poiché si tratta di un onere non diretto per l'erario, la Commissione ritiene di potersi rimettere alla Camera per la decisione, senza insistere su queste limitazioni.

NUMEROSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUMEROSO. Vorrei chiarire all'onorevole Relatore che, mentre per i dipendenti statali l'autorizzazione è data dal Ministero del tesoro, per i dipendenti degli enti locali provvede la Giunta provinciale amministrativa per i comuni e le provincie e la Commissione provinciale di beneficenza per le opere pie, perché nel caso specifico si tratta di spese che da esse devono essere consentite. Quindi, pur con una diversità di organi, vi è egua-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

glianza di trattamento e di procedura e non mi pare vi sia motivo di restringere le provvidenze a favore degli impiegati, tenendo conto soprattutto che esse hanno oltre che uno scopo economico anche un evidente scopo morale a favore di questa benemerita categoria.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario per il tesoro di esprimere il parere del Governo sull'emendamento dell'onorevole Numeroso.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Numeroso: si rimette comunque alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Numeroso, sul quale la Commissione ed il Governo si rimettono per la decisione alla Camera.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti economici risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente articolo 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabili a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 8 della presente legge.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti ed istituti di cui sopra, per fronteggiare

la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli enti ed istituti predetti si applica anche il disposto del penultimo comma del precedente articolo 8 ».

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Di Vittorio:

« Al primo comma, sopprimere le parole: soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro ».

« Al primo comma, alle parole: miglioramenti economici, sostituire le parole: miglioramenti percentuali ».

« Sopprimere l'ultimo comma ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento, onorevole Presidente, è relativo alla autorizzazione richiesta da parte del Ministro del tesoro per i miglioramenti da accordare ai dipendenti degli enti parastatali e di diritto pubblico.

L'esperienza ha dimostrato che questa autorizzazione è suscettibile di fare ritardare di molto i miglioramenti stessi, che i lavoratori attendono con la stessa impazienza dei loro colleghi dipendenti statali, ed in alcuni casi porta anche alla non concessione di questi miglioramenti. Il che costituisce una ingiustizia che non credo la Camera possa preventivamente approvare.

Questa è una questione di una importanza molto più grande di quella che può apparire a prima vista, perché già nel passato le organizzazioni sindacali hanno avuto occasione di intervenire, con l'accordo fra tutte le correnti, per ottenere che in occasione di provvedimenti analoghi non fosse richiesta l'approvazione preventiva del Ministro del tesoro. E lo stesso Governo, non più tardi del 1946, ha dovuto riconoscere la giustezza di questa richiesta e l'ha accolta. Anzi, per accoglierla ha dovuto emettere un nuovo decreto. Questo precedente dovrebbe essere sufficiente perché il Governo non insista attualmente nel richiedere questa autorizzazione, la quale, d'altra parte, costituisce una menomazione dell'autonomia di moltissimi di questi istituti, che non hanno bisogno dell'autorizzazione del Ministro del tesoro per una serie di provvedimenti che importano anche oneri considerevoli, mentre ne abbisognano proprio per un provvedimento che è diretto a migliorare, in una misura insufficiente del

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

resto, il trattamento economico dei lavoratori.

Se la Camera approvasse l'articolo così come è, cioè respingesse il mio emendamento, che significato avrebbe questo fatto? Ciò significherebbe che la Camera ammette l'eventualità, la possibilità che il personale di alcuni di questi istituti, di questi enti parastatali e di diritto pubblico, possano non godere di questi meschini miglioramenti, che sono concessi ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali, come risulta dall'articolo 8 che è stato già votato.

Per queste ragioni io prego la Camera di accogliere il mio emendamento che non contiene niente di straordinario, non contiene nessuna innovazione. Anzi, non chiede che di mantenere lo stato di fatto preesistente, poiché l'inserimento di questa frase relativa all'autorizzazione del Ministro del tesoro è proprio un'innovazione che si introduce adesso, peggiorando le prospettive di miglioramenti economici per i lavoratori dipendenti da questi istituti.

Vorrei ricordare alla Camera, per dimostrare l'importanza di questo fatto, che quando la Commissione finanza e tesoro discusse l'argomento e credette di dover respingere l'emendamento mio e uno analogo dell'onorevole Cappugi, il malcontento fra i lavoratori interessati di tutti gli enti, di tutte le organizzazioni sindacali, compresa l'organizzazione sindacale democristiana, fu tale che tutti i lavoratori manifestarono questo malcontento con una giornata di sciopero generale di protesta. Il fatto che, al di sopra e all'infuori di ogni concezione politica, sindacale, filosofica, tutti i lavoratori interessati e tutti i loro colleghi dipendenti degli enti locali sono unanimi nel riconoscere giusta ed equa questa richiesta, è un qualche cosa che a mio giudizio dovrebbe far riflettere i colleghi della Camera di tutti i settori. Non è una questione politica, non è questione di un sindacato o di un altro sindacato. È una questione che interessa una numerosa e benemerita categoria di lavoratori, che è degna della più grande considerazione.

Ultimo rilievo che vorrei sottoporre alla Camera è questo: poiché nel 1946 si era commesso questo errore ed il Governo lo ha dovuto correggere, un'innovazione nello stesso senso introdotta oggi acquisterebbe il significato di un atteggiamento restrittivo e reazionario del Governo nei confronti di questa categoria di lavoratori; significherebbe cioè una volontà preordinata da

parte del Governo di peggiorare quel minimo di garanzie di cui hanno goduto sinora questi lavoratori; e quindi non farebbe che aumentare il loro malcontento.

Per queste ragioni prego la Camera di volere accogliere il mio emendamento. Prego anche il Governo di non volere insistere nella sua richiesta di innovazione, perché non potrebbe avere altro significato che quello che ho detto; cioè di volere umiliare una categoria di lavoratori e le loro organizzazioni sindacali di tutte le correnti, che sostengono attivamente questa rivendicazione.

PRESIDENTE. Voglia svolgere anche il secondo emendamento.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, su questo comma noi abbiamo raggiunto un accordo in Commissione. Io vorrei solo che si mutasse la parola « congruamente » con la parola « proporzionalmente », per quanto si riferisce ai lavoratori di Enti parastatali che non compiono completamente il loro lavoro negli Enti da cui dipendono. Cioè, la riduzione dovrebbe essere in proporzione all'entità della prestazione.

PRESIDENTE. Ella, però, aveva un emendamento che si riferiva al primo comma:

« Al primo comma, alle parole « miglioramenti economici » sostituire le parole: « miglioramenti percentuali ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, questo emendamento si giustifica da sé. Siccome non esiste negli enti parastatali e di diritto pubblico un organico del tutto analogo a quello dello Stato, avviene che è molto difficile assimilare esattamente determinate categorie di dipendenti da questi Istituti a quelli dello Stato. E siccome nel disegno di legge che si sta votando i miglioramenti sono proporzionati per le varie categorie ai vari gradi dello Stato, per evitare eventuali ingiustizie nei confronti dei dipendenti degli Enti parastatali e di diritto pubblico, è più opportuno sostituire alle parole « miglioramenti economici », le parole « miglioramenti percentuali ». Cioè, si indica un criterio: che si rispetti il rapporto di trattamento che è stabilito negli organici attuali, e su quelli si applichino percentualmente i miglioramenti che sono concessi agli statali.

PRESIDENTE. Il terzo suo emendamento, che sopprime l'ultimo comma, è assorbito dal testo della Commissione?

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Non è assorbito.

PRESIDENTE. Quindi ella riferisce la soppressione al testo della Commissione?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
 Sì: perché, quando si afferma in quel comma che nessun onere deve derivare allo Stato dai miglioramenti eventualmente deliberati a favore dei dipendenti degli enti parastatali, evidentemente si pone non solo un limite, ma una condizione, per cui questi miglioramenti potrebbero non essere concessi ai lavoratori.

Ora, poiché numerosi Enti sono, alcuni totalmente, altri parzialmente (in misura varia) a carico dello Stato, è evidente che lo Stato, in proporzione al suo contributo per la gestione normale di questi Enti deve sopportare gli oneri necessari perché siano concessi i miglioramenti a tutti i loro dipendenti.

REPOSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Faccio miei i seguenti emendamenti dell'onorevole Cappugi:

« Al primo comma sopprimere la frase: soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro ».

« Alla fine del secondo comma, dopo la parola: legge, aggiungere le seguenti: per quanto attiene alla durata delle prestazioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerli.

REPOSSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Di Vittorio ha già sostenuto come i parastatali non chiedono nulla di nuovo, ma si ricollegano ad uno stato di cose sempre esistito.

Devo però subito chiarire che non mi trovo d'accordo con l'onorevole Di Vittorio, quando egli dice che il controllo del Ministro del tesoro e del Ministro competente sui provvedimenti a favore dei dipendenti parastatali porta un peggioramento; in più egli dice, che questa norma presuppone anche un atteggiamento reazionario, che vuole umiliare i parastatali.

Amico onorevole Di Vittorio, non sono d'accordo su questa affermazione.

Devo subito dire che anche noi della libera Confederazione dei sindacati parastatali effettivamente abbiamo guardato con una certa meraviglia alla introduzione in questo provvedimento dell'articolo 10 della legge dell'agosto del 1947, n. 778, che già, per intesa intervenuta in quel momento col Governo, aveva trovato il suo superamento nell'apposito decreto legge dell'ottobre del 1947, che lo modificava, per gli stessi motivi portati oggi. Però, noi francamente non abbiamo avvertito in questo

una particolare ingerenza umiliatrice del Governo verso questi dipendenti.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
 Ho detto « significherebbe ».

REPOSSI. Non voglio dire nemmeno « significherebbe ». Ritengo, invece, che ei si trovi di fronte ad una particolare aspirazione di controllo, trattandosi di amministrazioni di natura pubblica e di grandi interessi dei lavoratori.

Così pure nella relazione Sullo è detto: « Occorre che lo Stato praticamente abbia una giusta cautela in quello che avviene; ma, soggiunge in forma non troppo simpatica: « il pubblico ha diritto di sapere se avvengono sprechi ». Però, se sprechi sono da ricercare, non è certo fra gli stipendi che si corrispondono agli impiegati. Anche da questo punto di vista si tratta di una giusta cautela: nessuno di noi della libera Confederazione nega il diritto dello Stato, anzi tutti sottolineiamo il dovere dello Stato di esercitare il controllo sulle amministrazioni di questi istituti parastatali o enti di diritto pubblico. D'accordo, ma un controllo generale dell'amministrazione, cioè un esame che accerti se la gestione avvenga nei giusti termini: questi enti non si muovono liberamente, agendo con iniziative che possono allargarsi dove vogliono; la maggior parte di questi istituti si muove entro limiti che sono fissati da una legge ed il controllo dello Stato, che questa azione si svolga entro i limiti stabiliti dalla legge e dei regolamenti è giusto, ma un controllo di carattere generale. Il Ministro si cautela di questo: in che modo? Nei consigli di amministrazione di questi istituti i Ministeri, che hanno competenza verso dati istituti, hanno i loro rappresentanti; i consigli di amministrazione sono nominati con un decreto ministeriale o con un decreto presidenziale. Cosa stanno a fare questi rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione? Credo che il loro compito sia non solo di collaborazione per l'andamento generale di carattere amministrativo, ma abbia anche il carattere di un controllo e della presenza attiva del Ministero nella gestione. Quindi siamo già interamente cautelati.

La richiesta che anche in ordine ai rapporti fra il personale e i consigli di amministrazione intervenga, oltre al controllo già esistente e che si esercita attraverso i rappresentanti dei diversi Ministeri, anche il *placet* del Ministero del tesoro e del Ministero competente mi pare un'eccesso di cautela, perché praticamente si verrebbe in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

qualche modo, se non ad annullare, certamente ad imbrogliare quella giusta autonomia e quella, direi, delegazione di fiducia che si deve dare a queste amministrazioni nei rapporti con i loro impiegati.

Se si tiene poi presente che prima del citato decreto 5 agosto 1947 (articolo 10) nessun provvedimento legislativo sanciva questo obbligo di controllo dei Ministeri e se si pensa che attraverso la cordiale discussione avvenuta con i Ministeri di allora, (parlo di un tempo non lontano, ottobre del 1947) già in quel tempo si era sentito che effettivamente questa richiesta dei dipendenti parastatali aveva fondamento e si emanò un decreto legge apposito per cui si assoggettavano, per motivi evidenti, a questo benessere soltanto quegli istituti che facevano carico al bilancio dello Stato, mi chiedo: perché oggi si vuole insistere e riaprire una questione già superata? Francamente non se ne vede il motivo, poiché noi riteniamo che i Ministeri siano sufficientemente cautelati dai propri rappresentanti. Perché si vuole eventualmente trasformare un conflitto che domani può sorgere fra dipendenti e amministrazione in un conflitto fra amministrazione e Ministero? Perché non si vuol arrivare a questa delegazione di piena fiducia a codesti amministratori, almeno per ciò che concerne i rapporti con i loro dipendenti? Questi amministratori certamente non saranno mai portati ad esagerare nei compensi al personale od a sprecare il danaro pubblico per regalarlo al personale: essi agiscono nell'ambito dei bilanci e, secondo le possibilità degli istituti, a conoscenza delle giuste esigenze dei dipendenti, cercano, senza tradire il giusto senso amministrativo, di venire incontro ai loro bisogni.

Quando l'onorevole Di Vittorio faceva riferimento alle diminuite prospettive di miglioramento, penso che volesse dire che ogni volta che si attende un provvedimento a favore di questa gente passano mesi prima che venga applicato. E questo, in realtà, è avvenuto. Ripeto, vi è già una situazione che lo stesso Governo ha corretto e che doveva quindi ritenersi definitivamente e felicemente superata. Per i motivi che ho esposto e per la giusta delegazione di fiducia e di autonomia che va data a questi istituti, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare l'emendamento che l'onorevole Cappugi a nome della libera Confederazione ha presentato alla Camera.

PRESIDENTE. Ella intende parlare anche sul secondo emendamento dell'onorevole Cappugi?

REPOSSI. Sì. Il secondo emendamento è aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 9. Infatti, dopo le parole « presente legge » l'emendamento propone di aggiungere le parole: « per quanto attiene alla durata delle prestazioni ». Poiché in questo articolo nel quale si parla di enti parastatali e in genere di enti ed istituti di diritto pubblico, non si vorrebbe che, in sede di applicazione dei miglioramenti, si intendesse di fare magari certe riduzioni o limitazioni per coloro che lavorano meno di 42 ore.

Gli istituti parastatali hanno una diversa figura: non hanno una esatta parificazione con le amministrazioni dello Stato, sia nei gradi dei dipendenti sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda la responsabilità e quindi si deve ammettere, giustamente, che il miglioramento, per coloro che lavorano meno di 40 ore settimanali, avvenga in proporzione alla durata del lavoro senz'altre restrizioni. Mi sembra che sia motivo di giustizia che il miglioramento, non abbia a subire, per i dipendenti parastatali, restrizioni che, secondo me, sarebbero ingiustificate.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Mi riferisco anch'io al primo comma dell'articolo 9, e precisamente là dove si richiede l'intervento del Ministero del tesoro per l'approvazione degli aumenti.

Io comprendo le preoccupazioni del Governo e della Commissione; ma l'esperienza, che ho fatto come capo di pubbliche amministrazioni, è che, nonostante tutta la migliore volontà da parte dei funzionari del Tesoro, il richiedere che tutte le delibere di aumenti da concedere al personale siano sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, porterà come conseguenza che gli aumenti ritarderanno notevolmente.

Quindi, poiché la disposizione prevede, oltre all'intervento del Tesoro, anche quello dei Ministeri tutori, penso che l'intervento del Tesoro debba essere limitato esclusivamente al caso in cui i bilanci degli enti parastatali siano a carico totale o parziale dello Stato; negli altri casi è sufficiente l'intervento del Ministero tutore, il quale può approvare gli aumenti che devono essere concessi. Diversamente, si va alle calende greche e gli aumenti verranno chi sa quando concessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore, ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Nella esposizione che feci a conclusione del dibattito generale, mi riservai di parlare più diffusamente sulla questione dei parastatali; ed in effetti questa è questione molto importante che trascende oltre l'onere finanziario che ne può derivare a proposito del presente disegno di legge. Nella discussione generale io ho sentito il collega Turnaturi, il quale decisamente era per miglioramenti maggiori agli statali, ebbene, nello stesso tempo in cui chiedeva maggiori miglioramenti per gli statali, combatteva ad oltranza il sistema con cui si amministrano in Italia gli organismi parastatali, e parlava della scandalosa differenza fra il trattamento degli statali e dei parastatali, o meglio di alcuni parastatali, cioè di quelli appartenenti ai maggiori enti, che, in linea di massima, trovano più facilmente difensori.

La questione dei parastatali deve essere inquadrata nei suoi giusti termini. Con la legge n. 722 del 1945 venne deciso di giungere ad una forma di equiparazione gerarchica nel trattamento degli statali e dei parastatali. Venne stabilito che, comunque, i parastatali non dovessero ricevere mai una retribuzione superiore del venti per cento alla retribuzione dello statale di grado corrispondente: per giungere a questa maggiorazione di retribuzione del parastatale rispetto allo statale, bisognava equiparare gerarchicamente i gradi. Si predisponne una certa parificazione. Oggi, di circa 400 enti parastatali, ricadenti cioè sotto quella legge di cui ho parlato dianzi, soltanto 150 parificazioni sono avvenute, mentre ancora circa 250 enti sono ben lungi dall'aver adempiuto all'obbligo stabilito dalla legge; cosicché non si è rispettato, da parte di tutti gli enti parastatali, quella specie di compromesso a cui si era giunti e che era fondato su questa valutazione: che il parastatale può ricevere una leggera remunerazione superiore allo statale, perché vi sono delle oggettive condizioni di sfavore rispetto allo statale, sia per quanto riguarda una certa minore stabilità d'impiego, sia per quanto riguarda alcune facilitazioni esclusive degli statali come per esempio le facilitazioni ferroviarie; ma occorre che vi sia un limite ben definito in questa maggiore retribuzione e che vi sia un controllo.

Ora pare che l'equilibrio si sia rotto. Il Ministero del tesoro, che doveva dare sempre il suo consenso per miglioramenti, (miglioramenti che gravano sempre sull'Erario in una forma o in un'altra) è stato privato di questa sua funzione, attraverso successivi

decreti legislativi, che sono stati frutto di agitazioni; infatti per ben due volte la legge che stabiliva il concerto tra i Ministri competenti, è stata modificata eliminando l'intervento del Ministero del tesoro.

Ora invece torniamo, né più né meno, al disposto della legge 722 e ristabiliamo il controllo del Ministero del tesoro, e riconfermiamo che si deve dare l'aumento ai parastatali entro i limiti della legge n. 722; per questo la maggioranza della Commissione potrebbe proporre un apposito comma per cui rimanesse fermo il concetto della differenza del 20 per cento fra la retribuzione dello statale e del parastatale di grado corrispondente. Noi rimaniamo fermi alla necessità del controllo del Ministero del tesoro, e ciò per una questione morale più che finanziaria, perché noi riteniamo che questi enti che vivono sui contributi di lavoratori molto spesso, o, comunque, su contributi che direttamente o indirettamente gravano sul cittadino italiano e principalmente sul cittadino non reazionario, onorevole Di Vittorio, (*Interruzione del deputato Di Vittorio*) debbano essere sottoposti al controllo almeno del Ministero del Tesoro, per ora, e domani del Parlamento.

Ogni lira che spendiamo all'Istituto della previdenza sociale per il personale, noi la sottraiamo al lavoratore che deve essere assistito; ogni lira che noi diamo in più al personale dell'Istituto nazionale infortuni la diamo in meno agli infortunati.

Dobbiamo, quindi, chiarire che non siamo affatto reazionari quando vogliamo che le spese per il personale diminuiscano, dal momento che sappiamo che la maggior parte degli Istituti di questo tipo offrono retribuzioni molto più larghe di quelle degli statali, anche se, in fondo, gli oneri ugualmente ricadono sullo Stato italiano.

Perciò sentiamo di assolvere ad un nostro dovere preciso di coscienza nell'insistere sul concetto del controllo. Vi è l'Istituto di previdenza sociale che ha concesso una indennità di mensa, una indennità invernale, una indennità di rischio e tante altre indennità e ha un personale che protesta sempre. Dobbiamo riconfermare che nel momento in cui difendiamo questo intervento del Tesoro per una migliore erogazione dei miglioramenti ai parastatali, difendiamo una causa di equità e di giustizia più ancora che una questione finanziaria. Ecco perché, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi per questa ragione di giustizia e di equità rimaniamo fermi al testo della Commissione, respingiamo ogni emendamento e consideriamo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

che sia confermato il disposto del decreto numero 722 per cui, comunque, la differenza di trattamento tra l'impiegato parastatale e quello statale non deve essere superiore al 20 per cento, perché non vorrei che i dipendenti della previdenza sociale, che in questi giorni hanno ricevuto un certo aumento, debbano poi ricevere altri aumenti ed andare quindi oltre il limite stabilito da quella forma di compromesso di cui ho prima parlato.

PRESIDENTE. La prego di esprimere il suo pensiero anche sull'emendamento relativo ai « miglioramenti percentuali ».

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda la sostituzione delle parole « miglioramenti percentuali » alle altre « miglioramenti economici », vorrei pregare l'onorevole Di Vittorio di tener presente che, accedendo alla sua richiesta, daremmo ai parastatali di certi enti pagati con retribuzioni irrisorie miglioramenti inferiori a quelli degli statali; mentre daremmo miglioramenti superiori ai dipendenti di enti pagati molto meglio degli statali.

Non ne faccio una questione sostanziale, mi rimetto alla Camera. Però faccio presente all'onorevole Di Vittorio che probabilmente egli va contro un sano concetto di miglioramenti maggiori per quegli enti il cui personale sia peggio retribuito.

PRESIDENTE. La prego di esprimere il suo parere anche sul terzo emendamento proposto dall'onorevole Cappugi: « per quanto attiene alla durata delle prestazioni ».

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Questo si può accettare.

PRESIDENTE. Voglia anche esprimere il parere della Commissione sulla proposta di soppressione dell'ultimo comma.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Evidentemente, siamo contrari a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si rimette in buona parte alla vivace replica che ha fatto il Relatore per la maggioranza.

Però desidero aggiungere alcune osservazioni. La prima osservazione la rivolgerò all'onorevole Germani che ritiene che il controllo del Ministero competente sia sufficiente. No, onorevole Germani; per il fatto stesso che molte volte un Ministro si trova in contrasto col Ministero del tesoro per esigenze giustifichissime del suo dicastero, ma che il Tesoro

non può soddisfare, non possiamo ritenere sufficiente il controllo del Ministero competente.

Capisco benissimo quali sono gli enti che godono della sua protezione (*Interruzione del deputato Germani*) ma appunto per quegli enti insisto maggiormente perché ci sia questo controllo del Ministero del Tesoro.

Rispondo poi all'onorevole Repossi per dirgli che personalmente, io che sono un sostenitore dell'iniziativa privata, ritengo che il Governo dovrebbe controllare tutte le imprese che ricorrono allo Stato per benefici o per contributi particolari. S'immagini, quindi, se posso consentire che là dove lo Stato corre il pericolo di un intervento finanziario anche successivo, in situazione di particolare insolvenza degli enti stessi, il Tesoro non debba preventivamente intervenire. Il Tesoro deve intervenire in linea assoluta, rigorosa.

Non sono pertanto precedenti felici quelli a cui si allude e quindi essi devono essere cancellati in modo definitivo.

Non credo poi, onorevole Di Vittorio, che possa trattarsi di una remora, perché il Tesoro deve pure agire coerentemente e, di conseguenza, dopo avere accettato questi miglioramenti, sia pure meschini, come ella li qualifica, deve evidentemente assumere atteggiamento analogo nei confronti dei parastatali e tener conto quindi di una loro eventuale superiorità di condizioni nei riguardi degli statali stessi. Non esiste neppure il ritardo di cui hanno parlato, mi pare, gli onorevoli Repossi e Germani, perché c'è una retroattività che può compensare gli indugi che derivassero dalla procedura burocratica.

L'onorevole Cappugi ha compreso d'altronde la necessità di questo intervento, perché, mentre l'ha voluto sopprimere in via generica, lo ha poi mantenuto in una situazione particolare, nel caso cioè in cui si tratti di enti il cui bilancio sia a carico dello Stato. Io debbo fare osservare all'onorevole Cappugi che non esistono soltanto situazioni di tal natura, perché vi sono anche quelle di enti nel cui bilancio lo Stato interviene parzialmente, ma interviene.

Non si tratta quindi né di reazione, né di voler ritardare questi provvedimenti: lei vede, onorevole Di Vittorio, che non c'è qui un segreto proposito restrittivo che consigli ciò, ma una ragione pratica e conseguente. Studiando il suo emendamento, onorevole Di Vittorio, io ho fatto un esempio che ripeterò ora: ella mi corregga, se le sembrerà che io sia in errore.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Supponiamo che vi sia un impiegato statale che guadagni mille lire e ne riceva duecento di aumento. Se vi è un impiegato parastatale di pari grado che percepisce un diverso trattamento economico, il quale riceve pure il medesimo aumento di duecento lire, che cosa accadrà? Accadrà evidentemente che se lo stipendio di questo parastatale sarà inferiore alle mille lire, egli riceverà un aumento percentualmente maggiore, mentre se il suo stipendio fosse superiore alle mille lire, egli riceverebbe un aumento percentualmente minore.

« E allora, se è vero — mi sembra sia stato questo il concetto che è prevalso anche in seno alla Commissione — se è vero, dicevo, che noi dobbiamo preoccuparci in modo preminente delle situazioni più disagiate, mi sembra che la formula adottata dalla Commissione sia quella ad esse più favorevole. Comunque, il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, ella insiste sul suo primo emendamento, relativo alla soppressione delle parole « soggetta ad approvazione, ecc. »?

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Vi insisto, onorevole Presidente, e chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, io mi sono limitato ad una brevissima illustrazione del mio emendamento, poiché non intendevo conferire un carattere politico ad una questione che è semplicemente di carattere procedurale.

Non volevo ampliare il dibattito; adesso però il collega Sullo, relatore della maggioranza, ha portato alcuni argomenti per impressionare la Camera, che meritano qualche accenno di confutazione. Qui si è venuti a parlare di uno scandaloso divario fra il trattamento economico dei dipendenti statali e quello dei dipendenti degli enti parastatali e di diritto pubblico. Io vorrei anzitutto osservare al collega Sullo che è per lo meno inopportuno e antipatico contrapporre il trattamento economico di due categorie di lavoratori così affini, che sono tutte e due trattate malissimo. È vero che vi sono delle differenze, ma non si può assolutamente, per nessuna categoria, per nessun istituto, parlare di un divario scandaloso. Questo impressiona la Camera e il Paese, ma non corrisponde alla realtà. La realtà è questa: che tanto gli statali quanto i dipendenti degli istituti parastatali hanno un trattamento economico che è al di sotto dei bisogni minimi. Perciò noi ci battiamo per miglio-

rare le condizioni di tutti. Ma, voler contrapporre l'una all'altra queste due categorie, è una cosa assolutamente inopportuna, che noi non possiamo accettare. Vi sono degli enti parastatali che svolgono delle attività le quali richiedono capacità tecniche, sforzi notevoli e un lavoro di carattere altamente specializzato e qualificato, che non si richiede in tante amministrazioni statali. Ora, se vi sono queste differenze di trattamento, esse sono giustificate dalla differente natura del lavoro.

È inutile poi insistere sul fatto che ogni lira che si dà agli impiegati della Previdenza sociale è tolta ai lavoratori... chi è che non comprende questo. Ma anche qui — mi dispiace sinceramente e profondamente, collega Sullo — ci troviamo sempre di fronte a delle contrapposizioni artificiali e che hanno un aspetto odioso. Noi sappiamo che ogni lira data agli impiegati della Previdenza sociale può essere tolta agli altri lavoratori, ma solo per questa contrapposizione dobbiamo condannare alla fame e alla miseria tutti i lavoratori? (*Commenti al centro*). Se la situazione è quella che è, bisogna battersi perché i contributi sociali siano adeguati agli stipendi e ai salari effettivamente pagati, affinché questi istituti abbiano le maggiori disponibilità necessarie per assicurare delle prestazioni decenti ai lavoratori assicurati e anche degli stipendi decenti ai lavoratori impiegati in questi istituti.

Poi si sostiene una tesi (non dispiaccia al collega Repossi se l'emendamento mio è simile a quello dell'onorevole Cappugi — non è colpa mia; comunque, la questione non mi interessa, lo chiami come vuole) secondo la quale potrebbe sembrare che con questo emendamento noi si chieda l'abolizione di ogni controllo del Ministero del tesoro sulla gestione di questi enti parastatali e di diritto pubblico. Ma non è così: ognuno sa che questi enti sono retti da un determinato statuto, sono stati istituiti con apposita legge, hanno un regolamento e sono soggetti al controllo dello Stato. Nessuno chiede di abolire né lo statuto né il regolamento né il controllo normale dello Stato. Qui l'autorizzazione del Ministro è riferita esclusivamente ai miglioramenti economici da concedere al personale. Ora, poiché l'entità di questi miglioramenti è determinata dal disegno di legge che stiamo votando, non c'è nemmeno il pericolo che un Ente qualsiasi possa concedere un miglioramento superiore a quello previsto dalla legge.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Allora perché occorre questo controllo superiore del Ministero del tesoro? Non occorre affatto. E ciò non diminuisce per nulla il controllo che lo Stato deve avere sull'amministrazione generale di questi Istituti. Perciò non si pone nessuna questione di ordine morale: si pone una questione di ordine economico.

In conclusione, io vorrei far osservare all'onorevole Ministro che non intendo lanciare accuse gratuite di atteggiamenti o sentimenti più o meno reazionari, ma io mi attengo ai fatti. Non voglio fare un processo alle intenzioni di nessuno ma è un fatto che due anni fa la Ragioneria generale dello Stato pretese che in un disegno di legge analogo a questo, fosse inserito un comma come quello di cui oggi noi domandiamo la soppressione. Questo comma suscitò, naturalmente, un grande malcontento dei lavoratori interessati perché, contrariamente alle sue buone intenzioni, onorevole Giovannini, l'esperienza ha dimostrato che il visto preventivo del Ministro del tesoro, questa specie di supervisione del provvedimento relativo ai miglioramenti, ha determinato nel passato non uno, due o tre mesi, ma sei mesi od un anno di ritardo nella concessione dei miglioramenti stessi. Questo ha dimostrato l'esperienza. È un fatto. La questione dovette essere riesaminata e lo stesso Governo, riesaminandola più obiettivamente, giunse alla conclusione di abolire quel comma. Quindi la concessione di miglioramenti fissati per legge agli statali, si applicava automaticamente ai dipendenti degli Enti parastatali e di diritto pubblico, senza il visto del Ministro del tesoro. Se il Governo ha già riconosciuto un anno e mezzo fa questa necessità, perché voler oggi tornare indietro? Come potete convincere il lavoratore, o il cittadino qualsiasi, che questo vostro proposito non abbia nessun significato? Evidentemente ha un significato lato, ed è questo: che si vuole restringere ancora di più la possibilità per questi lavoratori di ottenere i miglioramenti loro spettanti, e di ottenerli in un tempo relativamente breve. Se non significa questo, cioè se non significa una maggiore restrizione, non significherebbe niente; e allora non si vedrebbe nemmeno la ragione per la quale il Governo insista tanto.

Per quanto concerne l'ultimo emendamento da me presentato, quello cioè della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9, faccio osservare ai colleghi, all'onorevole Sullo e al Governo, che quando si dice: da una parte «per gli Istituti che vivono

con parziale contributo dello Stato, lo Stato non deve dare nessun contributo per corrispondere questi miglioramenti», e si dice da un'altra parte «che questi miglioramenti sono estesi ai lavoratori indipendenti dagli Enti parastatali, ecc.», questo vuol dire che si nega in pratica quello che si dice di voler concedere. Allora avremmo questa sperequazione: che i lavoratori dipendenti da determinati Istituti in condizioni meno floride, non avrebbero alcun miglioramento, mentre altri, dipendenti da Istituti in condizioni migliori, li riceverebbero.

È possibile che passi un disegno di legge il quale ammetta questa possibilità, anzi questa certezza, che un provvedimento di miglioramenti (lo ripeto, meschini) a favore di lavoratori possa non essere esteso a determinati gruppi dipendenti da enti simili? Sarebbe un'ingiustizia, onorevoli colleghi, onorevole Ministro!

Io mi appello alla Camera perché sieviti questa ingiustizia approvando gli emendamenti che mi sono permesso di presentare.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 9, sulla quale non vi sono emendamenti:

«Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi».

(È approvata).

Passiamo ora all'emendamento pressivo delle parole «soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto col Ministro del tesoro».

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Chiedo che la soppressione dell'inciso sia votata per divisione, e cioè votando prima le parole: «soggetta ad approvazione del Ministro competente».

PRESIDENTE. Sta bene.

CAVALLARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Noi voteremo a favore dell'emendamento pressivo dell'onorevole Di Vittorio per varie considerazioni. Innan-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

zitutto per considerazioni di carattere generale. Da molte parti si vanno levando canti in favore dell'autonomia e del decentramento amministrativo, ma dobbiamo riscontrare che poi quando si tratta, come in questo caso, di realizzare un determinato decentramento i settori della maggioranza tendono ad accentrare sempre più nelle mani del Governo quello che sarebbe più giusto demandare alla competenza degli organismi periferici.

Per verità quello che è detto in questo articolo, così come è espresso, non ci soddisfa affatto. Si parla di approvazione da parte del Ministro competente di concerto col Ministro del Tesoro. Orbene, la prima domanda che ci dobbiamo porre è questa: secondo quali criteri, oltre quelli vigenti, i ministri dovranno giudicare se è opportuno, o necessario autorizzare queste perequazioni di stipendio? Quali sono i criteri che devono presiedere alla concessione dell'autorizzazione da parte del Ministro competente e da parte del Ministro del tesoro? Sono criteri puramente amministrativi? Cioè si tratta di vedere se il bilancio di quel determinato organismo ha la possibilità di permettere non solo con le sue forze, ma anche con un determinato contributo dello Stato di venire incontro alle necessità dei propri dipendenti? O si tratta di un criterio di puro carattere economico, cioè di vedere se l'impiegato riceve troppo poco, o solamente poco, oppure uno stipendio tale che al Ministro del tesoro e al Ministro competente possa sembrare sufficiente al minimo vitale? Oppure si tratta di un criterio di carattere formale, nel senso di vedere se siano state osservate da parte dei vari enti tutte le norme a cui sono soggetti i bilanci e osservate le leggi sulla contabilità generale dello Stato e le altre disposizioni cui si deve ottemperare? Noi nulla di tutto questo sappiamo. Mercè questo inciso, il Ministro competente ed il Ministro del tesoro possono autorizzare o meno la corresponsione di un determinato aumento ad una certa categoria di impiegati senza che si definisca il limite della loro competenza. Possono proibirli, questi adeguamenti di stipendio, per questioni di carattere equitativo, amministrativo, ma possono anche intervenire — e non dite che io sono troppo maligno — concetti di carattere politico.

E, d'altra parte, quali dovrebbero essere questi limiti di competenza? Noi vediamo che i limiti sono fissati dalla legge stessa. Sono fissate le categorie alle quali questi au-

menti devono essere corrisposti? Le categorie sono determinate dal contesto dell'articolo 9 il quale fissa tassativamente quale è il personale che deve usufruire di queste particolari agevolazioni. Parla di personale dipendente da enti parastatali, da istituti di diritto pubblico, ecc. Quindi vi è una definizione precisa, non semplificativa, ma tassativa di coloro cui devono essere devoluti questi aumenti.

Vi è un limite che deve essere fissato dal Ministro del tesoro intorno al *quantum* dell'aumento? No, nemmeno questo limite perché, come diceva molto chiaramente l'onorevole Di Vittorio, nelle sue ultime parole, esso già nel contesto dello stesso articolo 9 è stato stabilito assai chiaramente.

Si è parlato da parte dell'onorevole Relatore, di questo 20 per cento. Io non credo, onorevole Sullo, che valga la pena, per la questione del 20 per cento, che lei ha sollevato *in extremis*, respingere l'emendamento Di Vittorio. Si potrebbe benissimo proporre, allo scopo di completare le sue idee in proposito, un emendamento, eventualmente, al dettato dell'articolo 9.

Io, d'altra parte, sono convinto, onorevoli colleghi, che l'applicazione ai parastatali degli aumenti concessi agli statali non costituisca problema di puro carattere amministrativo, ma manifesta che si seguono concetti di equità e di umanità.

Gli enti di cui si tratta deliberano gli adeguamenti di stipendi in consigli di amministrazione dove vi è il rappresentante del Ministero, oppure mediante atti che debbono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità tutoria.

Ritengo che in tali delibere lo Stato debba avere la massima fiducia. Non si può una questione di tanta importanza devolvere all'arbitrio di un qualsiasi funzionario del Ministero competente o del Ministero del Tesoro.

Per concludere, noi voteremo a favore dell'emendamento aggiuntivo anche perché, onorevoli colleghi, noi abbiamo l'impressione che votando contro l'emendamento dell'onorevole Di Vittorio, noi toglieremmo con una mano ciò che con l'altra si è voluto promettere.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevoli colleghi, noi voteremo favorevolmente agli emendamenti proposti e dall'onorevole Di Vittorio e dall'onorevole Cappugi, che poi sono eguali nella sostanza anche se diversi nell'impo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

stazione. Questo oltre che per i motivi già esposti dagli onorevoli proponenti, anche per un'altra considerazione. Tutto il problema della revisione delle retribuzioni ai dipendenti statali parte da una considerazione sulla quale il Parlamento ed anche il Governo sono stati d'accordo: che queste categorie di lavoratori, retribuiti a reddito fisso si trovano in una condizione di inferiorità nei confronti di altre categorie di lavoratori che non sono retribuiti a reddito fisso, nonché dei lavoratori dipendenti da aziende private e dei salariati: infatti la loro retribuzione è di gran lunga inferiore al livello di 50 volte l'anteguerra.

Per quanto riguarda i dipendenti dello Stato noi, pur riscontrando l'urgenza di questa situazione di bisogno, anzi di necessità, ci siamo trovati di fronte ad un ostacolo che non abbiamo potuto superare: l'ostacolo cioè delle disponibilità del bilancio statale, dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda i dipendenti di enti parastatali, noi non ci troviamo di fronte a questo ostacolo. Mi sembra quindi davvero enorme che anche dove l'ostacolo non ci sarebbe noi si debba crearlo, quasi in odio a queste categorie di lavoratori che si trovano anch'essi nella condizione dei retribuiti a reddito fisso, e quindi risentono maggiormente della svalutazione della moneta.

Ecco perché riteniamo che non si possa invocare il criterio della differenza massima del 20 per cento tra parastatali e statali (criterio molto relativo perché la situazione dei dipendenti degli enti parastatali, per tante ragioni, è diversa da quella dei dipendenti statali) né convenga, per altre ragioni d'ordine morale, mettere una categoria contro l'altra; né sia lecito agganciare le possibilità e le disponibilità degli enti parastatali alle possibilità del bilancio statale; e neppure sottoporre al controllo del Ministero del tesoro e del Ministero competente questa possibilità di aumento, ledendo così anche il principio di autonomia di questi enti.

Ecco perché voteremo a favore dell'emendamento proposto.

MORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI. Mi associo alle dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole Repossi e dichiaro che, per quanto mi riguarda, anche perché questo emendamento è stato presentato dai sindacalisti della libera Confederazione, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Cappugi.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Dichiaro di votare contro la proposta soppressiva di questa prima parte dell'articolo perché ritengo che sia necessario un controllo da parte degli organi tutori rispetto agli enti pubblici o parastatali. Questo rientra nel normale potere di controllo. Quindi abolire questo potere di controllo significa andare contro quello che è il regolamento generale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici e parastatali.

Diversa è la posizione nei confronti del Ministero del tesoro. A mio parere l'intervento del tesoro può essere richiesto solo quando lo Stato intervenga totalmente o parzialmente a finanziare questi enti.

Quando gli enti hanno un'amministrazione autonoma, anche perché vivono con mezzi propri che per legge o regolamento sono a loro riconosciuti, il tesoro dello Stato non ha titolo per intervenire.

Quindi, mentre voto contro la soppressione della prima parte, voterò, viceversa, in favore della soppressione della seconda parte, cioè, contro l'intervento del Ministero del tesoro, salvo l'ipotesi particolare, che ho indicata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole: « soggetta ad approvazione del Ministro competente ».

*(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, non è approvata).*

Passiamo alla seconda parte: « di concerto con il Ministro per il tesoro ».

PETRILLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI. Dichiaro di essere contrario alla soppressione dell'inciso « Di concerto col Ministro del tesoro ».

Si sono dette molte cose che mi pare non abbiano molto rilievo ai fini del mantenimento o della soppressione dell'inciso. Si è detto, in sostanza, che si vorrebbe con quell'inciso praticamente negare al personale parastatale il miglioramento che si accorda con questo provvedimento al personale statale; si è detto che si vogliono portare le cose per le lunghe.

Ora, la realtà è un'altra: non c'è dubbio che il disegno di legge autorizza la estensione dei miglioramenti economici anche al personale degli enti parastatali; però, in questa come già in altre precedenti occasioni, la misura del miglioramento ha per presuppo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO, 1949

sto la parità di grado fra personale parastatale e personale statale; il miglioramento è dato al personale parastatale, secondo la propria gerarchia, in corrispondenza con la gerarchia statale. Il vero *punctum divisionis*, la vera ragione di dissidio è stata sempre questa; ed un po' di esperienza personale mi ha convinto che solo questa è la ragione che divide il personale parastatale dalle vedute del Governo e degli uffici del Ministero del tesoro: cioè adeguare la gerarchia del personale parastatale a quella statale.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Adeguare quella degli statali a quella dei parastatali.

PETRILLI. Noi sappiamo che in Italia esistono oltre 300 enti parastatali o, comunque, di diritto pubblico; enti di diversa importanza, enti di carattere economico, di carattere scientifico, culturale, assistenziali, ecc.

Vi sono enti di grande importanza, per la loro funzione e per il numero delle persone addette, come l'Istituto per la Previdenza sociale, l'Istituto infortuni sul lavoro, ecc. Vi sono enti, viceversa, di minore importanza per le loro funzioni che per la quantità di personale che vi è addetto.

Ho già affermato che vi sono oltre 300 enti. Pochi sanno, ad esempio, che vi è anche un Ente nazionale per le levatrici, e un Ente nazionale (in liquidazione) per la distillazione delle materie vinose e così via. Ora, per ciascuno dei regolamenti di questi enti esiste un direttore generale, un capo ufficio, un capo servizio, ecc. Si pretende dal personale di questi enti che il direttore generale dell'ente per la distillazione delle materie vinose abbia nella gerarchia burocratica la stessa importanza, ad esempio, del direttore generale del tesoro o del direttore generale delle imposte dirette e così via, perché si dice: direttore generale quello, direttore generale quell'altro; *ergo* si deve dare al direttore generale dell'Ente nazionale in liquidazione per la distillazione delle materie vinose (cito soltanto un esempio) lo stesso miglioramento che si concede al direttore generale del tesoro, in quanto vi è parità di gradi.

Questo è semplicemente assurdo. Di qui la necessità che il Ministero del tesoro (presso cui è incardinato l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale statale e non soltanto statale, ma anche del personale pubblico in generale) abbia un controllo effettivo su questa parificazione di gradi ai fini dell'applicazione dei miglioramenti economici. Debbo soggiungere che molti di que-

sti enti hanno in realtà nel loro regolamento già una parificazione alla gerarchia statale. Quindi il problema non sorge e certamente non saranno i personali di quegli enti a farsi paladini della soppressione dell'inciso che si legge nel disegno di legge governativo. Quelli che si fanno paladini (e che parlano qui per bocca di parecchi amici e colleghi sindacalisti) sono proprio coloro che, non avendo nel loro regolamento una parificazione di gerarchia parastatale a quella statale e sperando di poter semplicemente dall'identità delle parole (direttore generale, direttore generale; capo ufficio, capo ufficio) trarre una conseguenza finanziaria di miglioramento che si basa solo sulle parole ma non sulla parità di funzioni e sulla parità di responsabilità, sperano di poter ottenere più di quanto loro spetti di diritto. Noi dunque non vogliamo negare il miglioramento, e nella misura dovuta; vogliamo soltanto impedire che determinati enti, attraverso un semplice giuoco di parole, possano acquisire al rispettivo personale miglioramenti superiori alla misura dovuta.

GERMANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Dichiaro di votare a favore della soppressione di questa parte del comma che richiede l'intervento del Ministero del tesoro tutte le volte che si debba applicare l'aumento previsto da questo disegno di legge. Ripeto quel che ho detto prima: non si giustifica l'intervento del Ministero del tesoro se non laddove il tesoro dello Stato è impegnato con interventi totali o parziali nel finanziamento degli enti.

Per quel che si riferisce alla parificazione con i gradi statali — e prego i colleghi di tener conto di queste mie parole — cui ha accennato l'onorevole Petrilli, è una questione completamente diversa da quella che oggi noi stiamo esaminando in questa sede. Qui noi trattiamo di aumenti al personale degli enti pubblici e parastatali. Presupposto di questi aumenti è, secondo la legge del 1945; n. 722, che è stata ricordata anche dall'onorevole Sullo, la parificazione con i gradi statali. Vi sarebbe da dire anche sulla necessità di questa parificazione, ma non voglio entrare in questo argomento che è fuori della nostra discussione.

Per quella parificazione, che è il presupposto degli aumenti, è richiesto l'intervento del Ministero del tesoro a norma della legge n. 722; per quella parificazione, dato che essa debba rimanere, l'intervento del Mini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

stero del tesoro deve restare. Diversa è la questione che noi stiamo esaminando in questa sede: cioè, sulla base di quella parificazione, per la quale è richiesto l'intervento del Ministero del tesoro, si tratta di consentire agli impiegati degli enti pubblici e parastatali, degli aumenti. Io dico che là dove non è interessato il tesoro dello Stato, non è assolutamente necessario l'intervento del Ministero del tesoro.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari ella ha già fatto la sua dichiarazione di voto. Le do la parola perché l'ho concessa all'onorevole Germani, ma ricordo che in sede di dichiarazione di voto si può parlare una volta sola.

CAVALLARI. Ho chiesto la parola semplicemente perché sono convinto che l'approvazione del controllo del Ministero competente crea una situazione diversa, per la votazione che stiamo facendo ora, da quella che avevo commentato nella precedente dichiarazione di voto.

Voglio far notare che nel 1946 esisteva, nella legge, l'obbligo del controllo del Ministro del tesoro. In tale anno, di fronte ad agitazioni dei lavoratori, il Governo con legge successiva eliminò il sopra accennato controllo. Ora, il fatto che oggi voi della maggioranza imponiate alla Camera col vostro voto di rimettere nella legge quello che era stato tolto nel 1946 sotto la pressione dei lavoratori, ha un significato politico che non posso fare a meno di sottolineare mentre ci apprestiamo a dare il nostro voto. Questo denota come il vostro atteggiamento nei riguardi dei lavoratori sia oggi ben diverso da quello del 1946 e denota una sfida che il Governo vuole fare a quei lavoratori che prima si sono battuti, e che credo continueranno a battersi per la rivendicazione dei loro diritti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della frase: « di concerto con il Ministro per il tesoro ».

(*Non è approvata*).

Onorevole Di Vittorio, ella insiste sulla proposta di sostituire alle parole: « miglioramenti economici », le altre: « miglioramenti percentuali ? ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione la dizione: « miglioramenti percentuali » in sostituzione della dizione « miglioramenti eco-

nomici » sulla quale la Commissione si è rimessa alla Camera.

(*È approvata*).

Passiamo alla restante parte del primo comma dell'articolo 9:

« risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente articolo 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro di grado o categoria parificabili a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di far mio il secondo comma proposto dall'onorevole Cappugi, del seguente tenore:

« L'approvazione, da parte del Ministro competente e del Ministro del tesoro, delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo è richiesta soltanto quando dette deliberazioni si riferiscono al personale appartenente ad Enti ed Istituti che sono a carico totale del bilancio dello Stato ».

Vorrei chiarire il senso di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Poiché questa è una condizione subordinata all'emendamento già votato, respinto dalla maggioranza della Camera, volevo illustrare in due parole il significato di questo emendamento.

La Camera, respingendo l'emendamento Cappugi e mio, relativo alla soppressione del controllo del Ministro del Tesoro, per quanto attiene alla concessione di miglioramenti al personale, ha dunque affermato il principio che il Ministro del tesoro deve esercitare questo controllo.

Ora, noi vorremmo che tale controllo venisse limitato agli istituti che sono a completo carico dello Stato; escludendo, invece, gli istituti e gli enti che solo parzialmente sono a carico dello Stato.

Io vorrei dire ai colleghi della maggioranza: avete voluto affermare il principio del supercontrollo, accettate almeno una limitazione del principio stesso, accontentatevi, cioè, di dare una soddisfazione par-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ziale ai lavoratori e fate in modo che non ci si trovi in tutte le questioni, anche nelle più piccole, di fronte a questo muro, a questo macigno di una maggioranza che in tutti i casi, in tutti i modi, in tutti i punti, fa proprie le proposte del Governo. (*Commenti al centro — Interruzione del deputato Vigorelli*).

Purtroppo il piccolo numero dei sindacalisti « liberini »...

*Una voce al centro. Liberi!*

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. ...non sposta la maggioranza. Io non so se la situazione sarebbe la stessa se fossimo ai margini... Ma avete margini così larghi di maggioranza, che vi potete permettere anche questi lussi, senza incorrere in nessun rischio.

Insomma, si tratta solamente di una lieve attenuazione del principio che avete voluto affermare. Lo chiedo anche sulla base d'un principio morale: non è giusto che lo Stato, per il fatto di dare un contributo, che può essere anche molto modesto, debba esercitare una pressione che può risolversi anche nel rifiuto di accordare i miglioramenti economici ai lavoratori.

*Una voce al centro. Abbiamo già votato.*

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. No, questa è un'altra questione: ci sono istituti ad intero carico dello Stato ed istituti cui lo Stato dà soltanto un contributo di misura varia, che può essere anche minimo.

Io raccomando quindi alla Camera di votare a favore di questo emendamento dell'onorevole Cappugi, che è uno dei vostri: approvate almeno gli emendamenti proposti dai vostri. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, allora, per la logica, bisognerà dire: « è richiesta soltanto quando, ecc. ». L'obbligatorietà non avrebbe infatti più senso.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, io avrei da suggerire una formulazione che sarebbe assai più semplice, ma mi astengo dal proporla perché tengo essenzialmente alla sostanza e perché d'altronde ritengo che la forma potrà esser curata in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, ho già espresso la mia opinione a questo riguardo. Aggiungo, ora, solo che qui non si tratta di contributi diretti, ma di contributi indiretti, per i quali però è pur sempre necessario il controllo dello Stato.

D'altra parte l'Assemblea mi pare abbia già espresso la sua opinione su questa questione; se tuttavia il Presidente ritiene di porre a partito questo emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, stretto rigore, preclusione non c'è.

L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con quanto ha detto l'onorevole Relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'emendamento Cappugi nella seguente formulazione:

« L'approvazione da parte del Ministro competente e del Ministro del tesoro, delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, è richiesta soltanto quando dette deliberazioni si riferiscono al personale appartenente ad enti ed istituti che sono a carico totale del bilancio dello Stato ».

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 8 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo comma, gli onorevoli Cappugi e Repossi, hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo, accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Alla fine del secondo comma, dopo la parola: legge, aggiungere le seguenti: per quanto attiene alla durata della prestazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma del testo della Commissione, del quale l'onorevole Di Vittorio ha proposto la soppressione:

« Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti ed istituti di cui sopra, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli enti ed istituti predetti si applica anche il disposto del penultimo comma del precedente articolo 8 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
Qui si pone una questione analoga a quella del comma precedente; cioè, poiché vi sono enti a completo carico dello Stato e enti che ricevono soltanto un contributo, si tratterebbe di sapere se la decisione che è stata presa in questo momento dalla maggioranza della Camera, si debba riferire anche agli enti che sono a totale carico dello Stato. In questo caso, poiché i bilanci sono tutti ristretti, è evidente che se un istituto è a totale carico dello Stato, e lo Stato non dà la somma occorrente per corrispondere i miglioramenti, l'ente non può corrispondere i miglioramenti stessi. Ciò sarebbe in contraddizione con gli articoli precedenti e specialmente con l'articolo 8, già votato dalla Camera, il quale stabilisce che i miglioramenti debbono esser estesi ai lavoratori degli enti parastatali e degli enti locali. Io propongo che, lasciando il comma come è stato votato or ora dalla maggioranza, si metta in votazione questa aggiunta: « Eccezione fatta per gli enti a totale carico dello Stato » perché, per questi enti, è chiaro che se non c'è il contributo dello Stato non vi sono i miglioramenti. La Camera, per essere coerente con sé stessa, dovrebbe votare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore per la maggioranza di esprimere il suo parere.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Io penso che si potrebbe anche accogliere questa aggiunta dell'onorevole Di Vittorio, perché è ormai stabilito il controllo del Ministero del tesoro e quindi, quando a favore di enti a totale carico dello Stato il Tesoro ha accordato miglioramenti, per conseguenza ha stabilito una maggiorazione del contributo. Il Tesoro ha la possibilità, in sede di approvazione di miglioramenti, di difendere gli interessi dell'Erario.

PRESIDENTE. Ciò, salvo il collocamento di questa aggiunta.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*.  
Lo vedremo in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Di Vittorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta proposta dall'onorevole Di Vittorio

« eccezione fatta per gli enti a totale carico dello Stato ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.  
PARRI, *Segretario*, legge:

« In sede di conguaglio sarà effettuato il ricupero dell'acconto concesso dalla legge... ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali 1° ottobre-31 dicembre 1948 e 1° gennaio-31 marzo 1949 ».

SULLO, *Relatore per la maggioranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*.  
Se l'onorevole Di Vittorio non avesse difficoltà per la minoranza, noi della maggioranza proporremmo, poiché siamo ormai alla fine del primo trimestre, che si aggiunga la menzione del secondo trimestre 1945.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.  
Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 11, risulta così formulato.

« L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali 1° ottobre - 31 dicembre 1948, 1° gennaio - 31 marzo 1949 e 1° aprile - 30 giugno 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.  
PARRI, *Segretario*, legge:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti sottoindicati: decreto ministeriale 14 dicembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1948); decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23; decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, numeri 1421 e 1422; legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

7 gennaio 1949, n. 1; legge 17 gennaio 1949, n. 6; legge 21 gennaio 1949, n. 8; legge 26 gennaio 1949, n. 10; legge 15 febbraio 1949, n. 33.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti, né alcuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e all'articolo 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, si applica anche sul premio giornaliero di presenza istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sul premio di interessamento di cui fruiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché sulla tredicesimo mensilità istituita con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 ».

A questo articolo era stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Caroniti, Petrucci, Colasanto, De Martino Alberto, Cara, Sailis, Imperiale e Cotani:

« *Sopprimere le parole:* sul premio di interessamento di cui fruiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Caroniti ha dichiarato di rinunziarvi.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Seguono ora gli articoli aggiuntivi.

Il primo è quello degli onorevoli Vocino, Resta, Preti, Riccio, Titomanlio Vittoria, Valenti. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Agli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B dell'ordinamento gerarchico è attribuita, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione non computabile agli effetti della pensione.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con gli altri eventuali assegni e compensi periodici comunque denominati, corrisposti a titolo di indennità o compensi speciali non gravanti sul bilancio dello Stato, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Essa è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

La predetta indennità avrà decorrenza dal .....

La tabella che ne stabilisce la misura verrà approvata con apposita legge ».

L'onorevole Vocino ha facoltà di svolgerlo.

VOCINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare questo emendamento non credo che occorran molte parole, perché è stato già largamente illustrato durante l'esame della Commissione e anche l'onorevole Ministro ne ha accettato i criteri.

Desidero soltanto chiarire perché si è lasciata indeterminata la data di decorrenza della indennità di funzione. I fondi per i miglioramenti agli impiegati erano già stati stanziati e non si poteva pensare ad aumentarli immediatamente. Ecco perché io propongo di rimandare al prossimo esercizio finanziario la decorrenza di questa indennità. Si tratta di un articolo aggiuntivo il quale non fa altro che affermare un principio di estensione di indennità.

Questa indennità, e la determinazione di essa, sono rimandate al prossimo esercizio.

Si tratta di indennità, come dice la relazione, che non è assegnata soltanto ad un gruppo di funzionari; l'hanno già i magistrati, l'hanno i professori, l'hanno i militari, e l'hanno anche alcuni funzionari amministrativi. Tale sperequazione mette in grave disagio i funzionari che non l'hanno. Ecco la ragione di questo articolo aggiuntivo e prego perciò la Camera ed il Governo di volerlo accogliere.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei fare due preghiere: una al Governo di accogliere la sostanza dell'emendamento Vocino, assicurando che dal primo luglio gli amministrativi e i tecnici vedranno premiate le loro aspirazioni di essere posti sullo stesso piano di altre categorie le quali sono alla loro categoria, gerarchicamente equiparate;

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

La seconda preghiera la faccio all'onorevole Vocino, nel caso che il Governo dia l'assicurazione, da me richiesta, di rinunciare alla votazione del suo articolo aggiuntivo, ritenendosi pago dell'assicurazione del Governo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo aveva già esaminato questo problema dell'indennità particolare e si era incontrato nella difficoltà di estendere questa indennità al personale amministrativo, o di sopprimerla per conglobarla in un nuovo stipendio.

Dichiaro all'onorevole Vocino che, fino a quando non si sarà addivenuti ad una soluzione di carattere generale, sono personalmente favorevole alla concessione di una indennità a coloro che ne sono privi e che invece esercitano funzioni eguali e hanno gli stessi titoli di quelli che godono dell'indennità. Però pregherei l'onorevole Vocino di voler attendere fino alla presentazione del prossimo progetto di legge, il quale risolverà tale questione. L'onorevole Vocino può essere certo che il suo emendamento vale per me più di una raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Vocino, ella si accontenta delle dichiarazioni del Governo o insiste? Nel qual caso, il problema è diverso.

VOCINO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo, sicuro delle dichiarazioni del Relatore e del Ministro.

PRESIDENTE. Seguono i tre articoli aggiuntivi degli onorevoli: Castellarin, Giavi, Spiazzi, Tomba, Piasenti, Ferrandi, Cavinato, Cornia, Grassi Candido:

ART. ...

Il cumulo di stipendi con pensioni superiori a lire 50 mila mensili corrisposti da Enti pubblici di qualsiasi specie e natura è vietato.

ART. ...

Colui che percepisce stipendi e pensioni contemporaneamente da due o più enti pubblici, deve, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, optare per lo stipendio o pensione che intende mantenere, e rinunciare alle retribuzioni o pensioni percepite presso altri Enti pubblici.

ART. ...

Gli Enti pubblici, che siano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato percepisce stipendi o pensioni presso altro Ente pubblico, devono immediatamente

sospendere il pagamento della retribuzione o pensione, fino a che l'interessato non abbia fornito la prova di aver rinunciato agli stipendi o pensioni godute presso gli altri Enti pubblici.

L'onorevole Castellarin ha ritirato questi suoi tre articoli aggiuntivi che ha sostituito con un unico articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

PARRI, *Segretario*, legge:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a lire 50.000 mensili, allorché i predetti trattamenti sono a carico:

dello Stato;

delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nel precedente articolo 9.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare.

Gli enti di cui al primo comma del presente articolo che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruitore, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato di quiescenza o di un trattamento di attività presso un altro degli enti predetti devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attività o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SULLO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

PARRI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal 1° novembre 1948 ».

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI, *Ministro senza portafoglio*. Bisogna fare una riserva. Noi abbiamo approvato un articolo col quale stabiliamo l'incompatibilità fra stipendi e pensioni. Ora se noi diciamo che questa legge ha effetto

col 1° novembre, questo articolo avrebbe un effetto retroattivo, mentre per questo articolo bisogna fare eccezione di decorrenza: esso varrà cioè per il futuro.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si terrà conto di quanto ella ha detto.

Se non vi sono osservazioni, la Presidenza si intende autorizzata a provvedere al coordinamento del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Si dia lettura delle tabelle di cui all'articolo 1, annesse al disegno di legge.

PARRI, *Segretario*, legge:

## ALLEGATO I. — TABELLA N. 1.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, I MAGISTRATI, GLI INSEGNANTI  
E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C

*Personale dei Gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico.*

GRADO	Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I ....	965.000	—	—	—	—	—	—	—
II ...	838.000	—	—	—	—	—	—	—
III...	753.000	—	—	—	—	—	—	—
IV ...	629.000	669.000	708.000	—	—	4	—	—
V ....	481.000	501.000	520.000	—	—	4	—	—
VI. ...	394.000	407.000	420.000	—	—	4	4	—
VII. .	333.000	341.000	351.000	—	—	4	4	—
VIII..	293.000	299.000	305.000	—	—	4	4	4
IX...	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X....	217.000	224.000	230.000	236.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI... .	183.000	188.000	193.000	201.000	—	2	2, 2, 3	4
XII.. .	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2	2	3
XIII. .	130.000	134.000	139.000	144.000	147.000	—	—	2

NOTA. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 217.000, 224.000, 230.000, 236.000; ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 254.000 e 260.000 e per i secondi di lire 293.000 e 299.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO I. — TABELLA N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, DURANTE I PRIMI TRE MESI DI RICHIAMO IN SERVIZIO (SALVO IL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE EVENTUALMENTE SPETTANTE IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 158 DEL REGIO DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395)

	STIPENDIO
Generale designato d'Armata ed equiparati . . . . .	756.000
Generale di Corpo d'armata . . . . .	684.000
Generale di divisione . . . . .	565.000
Generale di brigata . . . . .	435.000
Colonnello . . . . .	363.000
Tenente colonnello . . . . .	309.000
Maggiore . . . . .	265.000
Capitano . . . . .	235.000
Tenente . . . . .	205.000
Sottotenente . . . . .	175.000

ALLEGATO II. — TABELLA N. 1.

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI  
*Personale subalterno comune a tutte le amministrazioni*

	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo . . . . .	168.000	173.000	179.000	—	—	—	3
Primo commesso . . . . .	163.000	165.000	168.000	—	—	—	4
Usciere capo . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
Usciere . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	4
Inserviente . . . . .	107.000	113.000	117.000	122.000	127.000	—	2
Capo agente tecnico . . . . .	165.000	169.000	175.000	—	—	—	3
Agente tecnico . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	165.000	4

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AGENTI DI SANITÀ PUBBLICA:								
Capo guardia . . . . .	158.000	163.000	167.000	171.000	—	—	—	4
Guardia di sanità . . .	138.000	141.000	145.000	152.000	156.000	—	—	4
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ:								
Sorvegliante capo . . .	175.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante . . . . .	165.000	169.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 3.

## MINISTERO DELLE FINANZE

	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
<b>TASSE SUGLI AFFARI:</b>								
Bollatore capo e indicatore capo del registro . . . . .	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore di registro . . . . .	139.000	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
<b>CANALI PATRIMONIALI DELLO STATO:</b>								
Assistente idraulico . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
<b>DOGANE:</b>								
Commesso . . . . .	132.000	138.000	143.000	148.000	156.000	163.000	—	4
<b>LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE:</b>								
Operaio . . . . .	136.000	139.000	144.000	153.000	161.000	167.000	—	4
<b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:</b>								
Agente di custodia . . . . .	167.000	171.000	175.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo . . . . .	150.000	153.000	160.000	164.000	—	—	—	4
Commesso . . . . .	136.000	140.000	144.000	148.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni . . . . .	139.000	144.000	150.000	155.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 4.

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		Al 6° aumento
<b>AMMINISTRAZIONE CENTRALE:</b>								
Primo custode del Museo coloniale . . . . .	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode . . . . .	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 5.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA REAL CASA:</b>								
Sorvegliante . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	163.000	167.000	171.000	4
Agente di custodia . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
<b>UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, OSSERVATORI ASTRONOMICI E SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA:</b>								
Tecnico . . . . .	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	3, 3, 3, 3, 4, 4 (a)
Levatrice . . . . .	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Levatrice assistente. . . .	122.000	132.000	138.000	141.000	—	—	—	4
Bidello e custode . . . . .	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
<b>SCUOLA MAGISTRALE DI EDUCAZIONE DEI CIECHI IN ROMA:</b>								
Bidello-custode . . . . .	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
<b>SCUOLA OSTETRICA DI VENEZIA:</b>								
Levatrice superiore. . . . .	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
<b>UNIVERSITÀ DI NAPOLI (Ruolo transitorio):</b>								
Bacillare dell'Istituto di anatomia patologica .	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana .	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
<b>GIARDINO COLONIALE DI PALERMO:</b>								
Capo coltivatore . . . . .	138.000	143.000	149.000	155.000	163.000	168.000	174.000	4

(a) Dopo il 6° aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a : 1°) L. 183.000; 2°) L. 191.000; 3°) L. 198.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — Segue: TABELLA N. 5.

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>SCUOLE MEDIE:</b>								
Aiutante tecnico di 1ª classe . . . . .	163.000	165.000	168.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe . . . . .	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Bidello capo. . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Bidello . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
<b>ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA:</b>								
Custode . . . . .	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
<b>BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE</b>								
Custode capo . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
<b>MONUMENTI, MUSEI, GAL- LERIE E SCAVI DI AN- TICHITÀ:</b>								
Primo custode . . . . .	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode e guardia notturna . . . . .	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4
<b>CALCOGRAFIA, OPIFICIO DI PIETRE DURE E GABINETTO FOTOGRAFICO:</b>								
Operatore . . . . .	136.000	140.000	148.000	155.000	163.000	167.000	—	4

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 6.

## MINISTERO DELL'INTERNO

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>PUBBLICA SICUREZZA:</b>								
Usciere di questura	133.000	138.000	140.000	144.000	148.000	—	—	4
<b>ARCHIVI DI STATO:</b>								
Custode . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Usciere . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Inserviante . . . . .	107.000	113.000	116.000	122.000	127.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 7.

## MINISTERO DELLA DIFESA (ESERCITO)

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>AMMINISTRAZIONE CENTRALE:</b>								
Legatore di libri e commesso di magazzino .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 8.

## MINISTERO DELLA DIFESA (MARINA)

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>AMMINISTRAZIONE CENTRALE:</b>								
Commesso di cassa . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
<b>SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO:</b>								
Agente capo . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Agente . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 9.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE:</b>								
Tecnico . . . . .	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
Bidello . . . . .	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
<b>SERVIZI DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA:</b>								
Custode . . . . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
<b>STABILIMENTI ITTIOGENICI:</b>								
Capo piscicoltore . . . . .	158.000	163.000	166.000	169.000	—	—	—	4
Piscicoltore . . . . .	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4
<b>LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA:</b>								
Preparatore . . . . .	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 10.

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
<b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEFONI:</b>								
Commesso superiore, messaggere di 1 <sup>a</sup> classe ed equiparato . . . . .	171.000	175.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2 <sup>a</sup> classe ed equiparato . . . . .	155.000	161.000	165.000	169.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato . . . . .	136.000	140.000	144.000	149.000	153.000	—	—	3
Commesso ed equiparato . . . . .	107.000	113.000	119.000	127.000	134.000	—	—	2

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 11.

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE METRICA:								
Bollatore usciere . . . . .	127.000	132.000	136.000	140.000	144.000	148.000	—	4

Segue: ALLEGATO II. — TABELLA N. 12.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI:								
Capo cantoniere di 1ª classe . . . . .	165.000	169.000	175.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe . . . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	164.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe . . . . .	139.000	140.000	141.000	143.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe . . . . .	133.000	134.000	135.000	136.000	—	—	—	4
Cantoniere . . . . .	127.000	128.000	130.000	132.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere . . . . .	127.000	—	—	—	—	—	—	—

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ALLEGATO III. — TABELLA N. 1.

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI  
DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

*Paghe lorde giornaliere dei salariati permanenti e temporanei.*

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1 <sup>a</sup> categoria specializ- zata	2 <sup>a</sup> categoria qualificata	3 <sup>a</sup> categoria comuni	4 <sup>a</sup> categoria manovali	5 <sup>a</sup> categoria appren- disti	6 <sup>a</sup> categoria operaie specializ- zate	7 <sup>a</sup> categoria operaie comuni
1 <sup>a</sup> .....	569	492	429	410	391	268	408	338
2 <sup>a</sup> .....	577	502	440	414	395	276	412	344
3 <sup>a</sup> .....	586	512	451	420	400	—	417	350
4 <sup>a</sup> .....	594	522	463	425	405	—	422	356
5 <sup>a</sup> .....	604	532	474	431	410	—	427	363
6 <sup>a</sup> .....	—	541	485	437	415	—	432	369
7 <sup>a</sup> .....	—	551	496	443	420	—	437	375
8 <sup>a</sup> .....	—	561	507	450	425	—	442	381
9 <sup>a</sup> .....	—	569	524	—	—	—	—	—

*Segue: ALLEGATO III. — TABELLA N. 2.*

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI  
DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE  
DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
A. A. specializzati per segnalamenti di 1 <sup>a</sup> categoria	343	374	399	430
A. A. non specializzati per segnalamenti di 1 <sup>a</sup> categoria	325	346	365	367
A. A. per segnalamenti di 2 <sup>a</sup> categoria.	311	331	343	351
A. A. per segnalamenti di 3 <sup>a</sup> categoria	212	234	249	265

DISCUSSIONI --- SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO III. — TABELLA N. 3.

**RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI  
ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI**

AUMENTI PERIODICI	Per la vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Per i servizi dei tronchi idraulici
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Guardiani idraulici
1° .....	12.400	11.600	10.500	10.300
2° .....	12.900	11.800	10.800	10.500
3° .....	13.300	12.100	10.900	10.800
4° .....	13.800	12.300	11.200	11.100
5° .....	14.200	12.400	11.600	—

ALLEGATO IV. — TABELLA N. 1.

**STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI**  
*Sottufficiali dell'esercito (esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri).*

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio com- plessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo maggiore e gra- di corrispondenti . . . . .	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22, 26, 30, 33
Maresciallo capo e gradi cor- rispondenti . . . . .	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 4, 3	14, 18, 21
Maresciallo ordinario . . . .	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4	10, 14, 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore . . . . .	303	—	319	334	350	363	—
Sergente . . . . .	254	296	—	—	—	—	—

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 2.

## SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

G R A D O	S T I P E N D I						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe . . . . .	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2ª classe . . . . .	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe . . . . .	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

G R A D O	P A G H E G I O R N A L I E R E						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo . . . . .	303	—	319	334	351	363	—
Sergente . . . . .	254	—	—	—	—	—	—

NOTA. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 254.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 3.

## SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe . .	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe . .	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe . .	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore . . . . .	303	—	319	334	351	363	—
Sergente . . . . .	254	296	—	—	—	—	—

NOTA. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 254 e di lire 236.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO IV. — TABELLA N. 4.

*Sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.*

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza . . . . .	171.000	181.000	189.000	196.000	206.000	—	4, 4 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra . . . . .	167.000	175.000	183.000	191.000	200.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra . . . . .	158.000	163.000	166.000	169.000	177.000	—	3	13, 16, 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei corpi di cui sopra . . . . .	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	165.000	3	9, 12, 15, 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.  
 (b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra . . . . .	350	356	372	384	393	398	403
Vice-brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra . . . . .	340	350	363	372	384	393	—

NOTA. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'articolo 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonché al personale dei corrispondenti gradi del Corpo Forestale dello Stato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ALLEGATO V.

## PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

*Militari di truppa dei carabinieri e della guardia di finanza; guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia delle carceri.*

GRADO	PAGHE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1 <sup>a</sup> rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2 <sup>a</sup> rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3 <sup>o</sup> anno dalla ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6 <sup>o</sup> anno dalla ammissione alla 3 <sup>a</sup> rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia delle carceri . . .	280	296	310	326	342	356
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia . . .	262	284	295	308	319	326
Carabiniere ausiliario . . .	236	—	—	—	—	—

NOTA. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo Forestale dello Stato.



DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado	Co rispondente grado delle altre Ammi- nistrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici					
				Iniziali aumento	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento		Al 7° aumento	Al 8° aumento			
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5	
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo. Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	254.000	260.000	266.000	273.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale <i>ad per- sonam</i>	236.000	241.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore prin- cipale Aiutante assistente lavori principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	—	—	—	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2, 2

Segue PERSONALE DEGLI UFFICI

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado de le altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
<b>Segue PERSONALE DEGLI UFFICI</b>													
d'ord.	10°	—	{ Alunno d'ordine . . . . . { Aiutante designatore . . . . . { Sorvegliante dei lavori . . . . .	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana . . . . .	143.000	145.000	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	11°	—	{ Commesso . . . . . { Usciere capo . . . . .	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe . . . . .	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere . . . . .	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inserviente . . . . .	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

NOTA. — Gli stipendi del Direttore generale e del Vicedirettore generale sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI										Anni richiesti per gli aumenti periodici		
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento				
<b>PERSONALE DELLE STAZIONI</b>														
5°	Capo stazione superiore . . . . .	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo stazione principale . . . . .	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4
	Capo gestione principale . . . . .													
7°	Capo stazione di 1ª classe . . . . .	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
	Capo gestione di 1ª classe . . . . .													
8°	Capo telegrafista di 1ª classe . . . . .	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
	Capo stazione di 2ª classe . . . . .													
9°	Capo gestione di 2ª classe . . . . .	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
	Capo telegrafista di 2ª classe . . . . .													
9°	Capo stazione di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
	Capo gestione di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .													
10°	Capo telegrafista di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2
	Sottocapo . . . . .													
10°	Aiutante . . . . .	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2
	Alunno d'ordine . . . . .													
10°	Scrivana . . . . .	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
	Manovratore capo . . . . .													
11°	Deviatore capo . . . . .	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3
	Guardamercai . . . . .													
11°	Deviatore capo . . . . .	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3
	Guardamercai . . . . .													
11°	Deviatore capo . . . . .	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3
	Guardamercai . . . . .													

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI										Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento			
<b>Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI</b>													
12°	Capo squadra manovratori . . . . .	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori . . . . .	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Guardasala . . . . .	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
13°	Manovratore . . . . .	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Deviatore . . . . .	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	—	—	2, 2, 3, 3, 3, 3
<b>PERSONALE DEI TRENI</b>													
7°	Capo personale viaggiante principale . . . . .	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	241.000	244.000	245.000	245.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale . . . . .	219.000	221.000	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	239.000	239.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . . .	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	230.000	230.000	234.000	234.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe . . . . .	209.000	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	226.000	230.000	230.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	214.000	214.000	214.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	191.000	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	212.000	212.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante . . . . .	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	208.000	208.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante . . . . .	185.000	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	205.000	205.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI								Anni richiesti per gli aumenti periodici		
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento	
<i>Segue: PERSONALE DEI TRENI</i>												
9°	Conduttore capo di 1ª classe . . . . .	158.000	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	—	—	1, 1, 2, 2 2, 2, 3, 3
10°	Conduttore capo . . . . .	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
11°	Conduttore principale . . . . .	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
12°	Conduttore . . . . .	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
13°	Frenatore . . . . .	132.000	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 2, 3, 3
<i>PERSONALE DI MACCHINA</i>												
5°	Capo deposito superiore . . . . .	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale . . . . .	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe . . . . .	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	263.000	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe . . . . .	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	235.000	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe . . . . .	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	223.000	227.000	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe . . . . .	179.000	183.000	186.000	188.000	191.000	193.000	196.000	201.000	—	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe . . . . .	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	179.000	182.000	184.000	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento
<b>Segue: PERSONALE DI MACCHINA</b>											
11°	Macchinista di 3ª classe . . .	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	177.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista . . . . .	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personam</i> . . .	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
13°	Accudiente <i>ad personam</i> . . .	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
<b>PERSONALE DELLA LINEA</b>											
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . .	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	182.000	184.000	1, 1, 2, 2 2, 2, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea . . .	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri . . .	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
14°	Guardiano <i>ad personam</i> — Cantoniere . . . . .	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
<b>PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA</b>											
10°	Capo guardia <i>ad personam</i> . . .	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i> . . . . .	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3
13°	Guardia <i>ad personam</i> . . . . .	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 3 3, 3, 3

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI										Anni richiesti per gli aumenti periodici		
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento				
<b>PERSONALE TECNICO ED OPERAIO</b>														
5°	Capo tecnico superiore . . . . .	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 4
6°	Capo tecnico principale . . . . .	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 4
7	Capo tecnico di 1ª classe . . . . .	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe . . . . .	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe . . . . .	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Capo verificatore . . . . . Sottocapo tecnico . . . . .	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore . . . . .	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe . . . . .	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Operaio . . . . .	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	157.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio . . . . .	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	—	—	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
<b>PERSONALE DI MANOVALANZA</b>														
12°	Capo squadra manovali . . . . .	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Manovale . . . . .	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI								Anni richiesti per gli aumenti periodici				
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento			
<b>PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO</b>														
5°	Comandante di 1ª classe . . . { Capo macchinista di 1ª classe }	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe . . . { Capo macchinista di 2ª classe }	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe . . . { Ufficiale macchinista di 1ª cl. }	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe . . . { Ufficiale macchinista di 2ª cl. }	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . { Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . }	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe . . . { Ufficiale macchinista di 3ª cl. }	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
10°	Primo nostromo . . . . . { Capo motorista . . . . . { Capo elettricista . . . . . }	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo . . . . . { Motorista di 1ª classe . . . . . { Elettricista di 1ª classe . . . . . }	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Motorista . . . . . { Elettricista . . . . . { Carpentiere di 1ª classe . . . . . }	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	168.000	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Marinaio scelto . . . . . { Fucchiista . . . . . { Carpentiere . . . . . }	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
14°	Marinaio . . . . .	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	—	—	1, 2, 2, 2 3, 3, 3
14°	Carbonaio . . . . .	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

NOTA. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ALLEGATO VII. — TABELLA N. 1.

## PERSONALE NON DI RUOLO

*Retribuzioni mensili del personale civile statale non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.*

	Retribuzione mensile (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado X o superiore . . . . .	L. 14.900
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado XI . . . . .	» 13.700
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B . . . . .	
	» 12.300
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia . . . . .	
	» 10.500
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno . . . . .	
	» 8.800

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Segue: ALLEGATO VII. — TABELLA N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO  
DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A. N. A. S.)

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri . . . . .	L. 179.000
Vice segretari . . . . .	» 174.000
Aiuto segretari, geometri. . . . .	» 165.000
Disegnatori . . . . .	» 157.000
Assistenti . . . . .	» 153.000
Archivisti . . . . .	» 144.000
Applicati, casellanti, bigliettai . . . . .	» 136.000
Dattilografi . . . . .	» 120.000
Uscieri . . . . .	» 114.000

---

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

ALLEGATO VIII. — TABELLA N. 1.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI  
*Segretari comunali.*

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDI					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario gen. di 1ª classe .	481.000	501.000	520.000	—	—	4
II	Segretario gen. di 2ª classe .	394.000	407.000	420.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe .	333.000	341.000	351.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe .	293.000	299.000	305.000	312.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe .	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe . . .	217.000	224.000	230.000	236.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe . . .	183.000	188.000	193.000	201.000	208.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe . . .	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella A.

Segue: ALLEGATO VIII. — TABELLA N. 2.

## SEGRETARI PROVINCIALI

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO ALLA PROVINCIA		STIPENDI				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe . . . . .	481.000	501.000	520.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe . . . . .	394.000	407.000	420.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe . . . . .	333.000	341.000	351.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe . . . . .	293.000	299.000	305.000	312.000	4

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella B.

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949.

**Verifica di poteri.**

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate del deputato Candido Grassi per la circoscrizione di Udine (XI) e del deputato Paolo Greco per la circoscrizione di Napoli (XXII).

Queste relazioni saranno stampate, distribuite e iscritte all'ordine del giorno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
TARGETTI

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui tre disegni di legge discussi nella seduta odierna:

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49» (Secondo provvedimento) (335):

«Nuove misure delle indennità di aeronavigazione di pilotaggio e di volo» (352):

«Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali» (247):

(Segue la votazione).

**Chiusura della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

**Risultato della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49». (Secondo provvedimento). (Approvato dal Senato). — (335).

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	119

(La Camera approva).

«Nuove misure delle indennità di aeronavigazione di pilotaggio e di volo. — (352).

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	250
Voti contrari . . . . .	106

(La Camera approva).

«Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. — (247).

Presenti e votanti . . . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	238
Voti contrari . . . . .	118

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Amendola Giorgio — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Basile — Bellucci — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Buloni — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Caratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavallotti — Ceconi — Cerabona — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concelli — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbino — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Di Vittorio — Dominedò — Donatini.

Emanuelli — Ermini.

Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Fina — Pirrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Candido — Grifone — Guadalupe — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lacciso — Leone — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Manzini — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Marotta — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Pralongo — Preti — Puccetti — Pucci Maria — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesaurò — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaja Stella — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

*Sono in congedo:*

Alliata — Ambrosini — Ariosto — Artale. Bavaro — Bensi — Bersani — Bettinotti — Bonino — Bontade Margherita — Borsellino.

Cappugi — Cessi.

Del Bo — Di Fausto — Dugoni.

Leone-Marchesano — Lombardi Colini Pia.

Migliori — Moro Francesco.

Pastore — Pera. — Pignatelli.

Russo Perez.

Saggin — Sallis — Schiratti.

Treves.

Viola.

Zerbi.

**Annunzio di interrogazioni e interpellanze.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se conosca la motivazione con la quale è stato vietato per il 19 marzo dalla questura di Pesaro un comizio dell'onorevole Fernando Santi, indetto da quella Camera confederale del lavoro, cioè « Non si concede, in linea di massima, di parlare in questa Piazza del Popolo a nessun partito politico », e se l'approvi, sia nell'attribuzione della qualifica di « partito politico » alla Camera confederale del lavoro, sia nella sua impostazione giuridica, che ignora il preciso e categorico disposto dell'articolo 17 della Costituzione.

« CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Milano ha vietato la pubblica commemorazione delle Cinque giornate, offendendo i sentimenti più sacri dell'intera cittadinanza.

« MALAGUGINI, BERNARDI, MAZZALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se sia a conoscenza di un assurdo decreto del prefetto di Salerno, che ha classificato ospedale di terza categoria l'ospedale civile di Nocera Inferiore benché l'ospedale civile stesso disponga di 500 posti letto con una media giornaliera di 400 ricoverati ed abbia inoltre 20 medici, 17 impiegati, 120 salariati e cinque reparti funzionanti (Maternità, Chirurgia, Dermosifilopatico, Sanatoriale, Medicina infettiva).

« Gli interroganti restano in attesa di conoscere quali provvedimenti l'Alto Commissario intenda adottare per riparare al palese arbitrio commesso dal prefetto di Salerno, arbitrio le cui ragioni è generale convincimento dell'opinione pubblica di Nocera Inferiore vadano ricercate nel proposito di colpire il dottor Luigi Angrisani, Presidente del Fronte democratico del Mezzogiorno di Nocera Inferiore e direttore dell'ospedale, avendo infatti il decreto in parola portato come suo unico pratico effetto alla soppressione del posto di direttore con il conseguente licenziamento del dottor Angrisani stesso.

« AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene di dover dare disposizioni ai competenti uf-

fici dell'Amministrazione ferroviaria per una conveniente ed urgente soluzione del problema dei passaggi a livello nell'abitato di Nocera Inferiore intersecato da due linee d'intenso traffico. Trattasi di una città di 35.000 abitanti, le cui comunicazioni stradali, interne ed esterne, restano interrotte in diversi punti molte volte al giorno (per le due linee su accennate transitano, infatti, ben 51 treni viaggiatori giornalieri oltre ai treni merci), e pertanto qualunque spesa che l'Amministrazione ferroviaria dovrà affrontare, per eliminare i gravi danni che l'attuale stato di cose arreca alla vita cittadina e all'attività commerciale della città e della vasta plaga circostante, va considerata come una spesa indispensabile e indilazionabile.

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero in ordine alla pensione da corrispondere a quei maestri che hanno pagato un doppio tributo.

« Vi sono infatti molti maestri i quali, nell'ultimo venticinquennio, hanno prestato servizio militare, in qualità di ufficiali richiamati alle armi, e sono stati quindi assoggettati al pagamento di un doppio tributo e cioè dell'otto per cento al Monte pensioni e del sei per cento al Tesoro.

« Pertanto sembra giusto che a questi maestri, ai soli effetti della pensione, il servizio scolastico sia doppiamente maggiorato del tempo trascorso sotto le armi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« QUINTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per aiutare i comuni che non si trovano nella possibilità di restituire, in applicazione del decreto interministeriale 30 novembre 1947, le somme loro anticipate dallo Stato per il pagamento dei miglioramenti economici al personale dipendente.

« E se non ritenga opportuno rinunciare a tali recuperi od almeno dilazionarne la effettuazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge col quale si stabilisca la

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

equiparazione agli ex combattenti — agli effetti del compimento del periodo minimo stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — degli impiegati civili non di ruolo dipendenti dagli enti militari, che furono militarizzati ai sensi della legge 26 agosto 1940, n. 1304, e del decreto ministeriale 20 settembre 1941. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora corrisposto agli agenti di custodia l'aumento della indennità militare ed il vitto, che, invece, sono stati pagati ai militari delle Forze armate con decreto del 5 maggio 1948, ed agli agenti di pubblica sicurezza, pur facendo il Corpo degli agenti di custodia parte delle Forze armate dello Stato (decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 503). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quando potranno essere espletati i concorsi per i veterinari condotti, già da tempo banditi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga rispondente a giustizia presentare un disegno di legge, col quale si proponga che venga elevata anche per i funzionari di pubblica sicurezza, così come lo è stata per gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, la indennità speciale, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 220, eliminandosi in tal modo una sperequazione, che ha provocato fra i funzionari suddetti un notevole malcontento, che potrebbe avere riflessi sul loro spirito di sacrificio e, quindi, sulla regolarità del servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se non ritenga opportuno fare dei passi presso il Governo della Repubblica Argentina, al fine di ottenere che in quel Paese i titoli accademici, in-esso conferiti, -siano equiparati a quelli conferiti in Italia, stipulando all'uopo un accordo,

simile a quello intervenuto in materia fra Argentina e Spagna, che darebbe alle centinaia di professionisti, residenti in Argentina, la possibilità di un lavoro dignitoso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non creda di dover disporre per la reintegrazione d'ufficio nel grado a favore di tutti quegli ufficiali e sottufficiali, che ne siano stati rimossi per condanne politiche riportate o provvedimenti di polizia subiti durante il fascismo, per attività antifascista, quando non creda invece, come sarebbe logico e doveroso, di promuoverli, per tali fatti, per meriti speciali, anche per rimediare alla iniqua condizione di disparità, e tuttora perdurante, fra essi e coloro che furono promossi per meriti fascisti durante il ventennio.

« L'interrogante fa presente che molti di questi ufficiali e sottufficiali sono dei valorosi combattenti, feriti e decorati per merito di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e commercio, per sapere per quali ragioni — mentre è stata respinta la domanda di autorizzazione alla costruzione di una raffineria di petrolio in San Giorgio di Nogaro, in palese contrasto con la necessità di valorizzare la spesa sostenuta dallo Stato per il potenziamento di quel porto e dell'economia friulana, sotto pretesto che la capacità di 200.000 tonnellate previste dal progetto non corrisponde alle direttive governative volte a consentire soltanto raffinerie di grande portata — sono state per contro autorizzate quasi contemporaneamente raffinerie di portata eguale e anche di molto inferiore a quella di San Giorgio di Nogaro e per località assai meno idonee del porto friulano agli effetti dell'economia dei trasporti e della possibilità di collocamento dei prodotti sui mercati esteri. E se l'onorevole Ministro non ritenga, perciò, di dover riprendere in esame ed accogliere la detta domanda, che è d'interesse vitale per l'avvenire e l'attrezzatura industriale di Porto Nogaro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intenda disporre che, in applicazione del regio de...

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

creto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modifiche, sia riconosciuta la qualifica di « stazione di cura, soggiorno e turismo » al territorio del comune di Soverato, in provincia di Catanzaro, possedendo l'accogliente e graziosa cittadina sul magnifico golfo di Squillace, che è fra le più frequentate spiagge dello Jonio, tutti i requisiti richiesti dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 321, ed essendo l'istruttoria relativa all'auspicato riconoscimento già completa, dopo i pareri favorevolmente espressi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CASALINUOVO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga doveroso, al fine di evitare disparità di trattamento del tutto ingiusto tra il centro e la periferia, includere gli avventizi statali addetti ai servizi dei prodotti industriali presso gli Uffici provinciali industria e commercio, nei ruoli transitori degli impiegati dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e disporre altresì che essi possano partecipare a piena parità di diritto con i colleghi delle Camere di commercio ai concorsi banditi da queste ultime. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e degli affari esteri, perché — di fronte a ingiustificati dinieghi e a scandalose concessioni della cittadinanza italiana — vogliano precisare i criteri ai quali si è ispirato e si ispira il Governo nell'applicare le disposizioni di legge vigenti in materia.

« BERNARDI, MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché la società per azioni cantieri navali di Taranto provveda con ogni urgenza al pagamento di salari e stipendi da molto tempo maturati dagli operai ed impiegati di quei cantieri; e se non ritenga opportuno, per una rapida soluzione della crisi da tempo determinatasi nella stessa azienda per l'atteggiamento assunto dalla presidenza, intervenire con la massima energia per la ripresa dei lavori ed il componimento della vertenza.

« GUADALUPI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle ore 20,25.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

SILIPO ed altri: « Norme transitorie per la retrodatazione della immissione in pianta stabile degli avventizi non sistemati nei ruoli organici perché non squadristi ». (314).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

« Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane. (*Modificato dal Senato*). (28-B). — (*Relatore: Marotta*).

« Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. (*Approvato dal Senato*). (348). — (*Relatore: Vicentini*).

3. — *Discussione della proposta di legge:*

TARGETTI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani. (261). — (*Relatore: Vicentini*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (246). — (*Relatore: Campilli, per la maggioranza, e Berti Giuseppe fu Angelo, di minoranza*).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

DE MARTINO CARMINE: Istituzione ed ordinamento dell'Ente Incremento Edilizio (E.I.E.). (271). — (*Relatori: Tambroni, per la maggioranza, e Matteucci, di minoranza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO